

DXXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 29 GENNAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Giovagnoli chiede che sia dichiarata urgente la petizione n. 3663. = Proposta del deputato Giovagnoli relativa all'ordine del giorno e risposta del ministro guardasigilli. = Discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali — Sull'articolo 1º parlano il deputato Curcio, il relatore Frola ed il presidente del Consiglio — Si approvano i due articoli del disegno di legge. = Approvansi senza discussione il disegno di legge per approvazione di contratti di permuta di beni demaniali; e quello relativo all'acquisto di ragioni d'acqua spettanti alla casa Gazzelli di Rossano a destra del fiume Po. = Osservazioni del deputato Indelli sull'ordine del giorno, e risposta del presidente della Camera = Si approva l'articolo unico del disegno di legge relativo ad un'aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati, dopo brevi osservazioni del relatore Filè-Astolfone e del ministro guardasigilli. = Discussione del disegno di legge per proroga del termine per l'alienazione di canoni, censi ed altre simili prestazioni — Parlano il ministro guardasigilli, i deputati Curcio ed Indelli ed il ministro delle finanze — L'articolo unico è approvato. = Approvansi senza discussione il disegno di legge per proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia, e quello per aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo. = Approvansi, dopo brevi osservazioni del deputato Ercole e del ministro delle finanze, il disegno di legge per transazione col consorzio della bonificazione Pontina. = Dichiarazioni dei ministri Coppino e Genala relative ad interrogazioni loro rivolte. = Relazione di petizioni — Il deputato Venturi riferisce sulle petizioni n. 2555, 2927, 3027, 3045, 3111, 3371 — Il deputato Lanzara riferisce sulle petizioni n. 2878, 3072, sulla quale parla il deputato Lacava, 2974, 3350 e 3364, sulla quale parla il deputato Cavalletto — Il deputato Bianchi riferisce sulla petizione n. 763, sulla quale parlano i deputati d'Arco, Di San Donato ed il presidente — Il deputato Bianchi riferisce pure sulle petizioni n. 2275 e 2908 — Il deputato Zucconi riferisce sulle petizioni n. 2863, 3038, 3081, sulla quale parlano il deputato Majocchi ed il presidente del Consiglio; sulle petizioni n. 2701 e 3148, intorno alla quale parlano il

ministro della guerra, i deputati De Renzis, Marcora ed il presidente del Consiglio — Il deputato De Filippis riferisce intorno alle petizioni n. 2909, 3005, 2978, 2992 e 3114 — Brevi dichiarazioni del deputato Mascilli, del presidente della Giunta delle petizioni e del presidente della Camera.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3675. Il cavalier Stefano Pucci, procuratore del Re in Rieti, chiede che con disposizione legislativa gli venga computato come tempo utile al conseguimento della pensione il termine di 15 anni durante i quali fu, per errore, obbligato a non prestar servizio nella magistratura; o almeno gli si condonino i 30 mesi che ancora gli mancano a compiere il tempo necessario per liquidare la pensione che gli spetta.

Giovagnoli. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giovagnoli. Mi onoro di raccomandare alla Camera le petizioni comprese sotto il n. 3663 di venti municipi della provincia di Roma, i quali domandano che la Camera voglia inscrivere nell'ordine del giorno e discutere al più presto il disegno di legge per l'abolizione delle decime sacramentali.

Io quindi prego la Camera e l'illustrissimo suo presidente di volere rimettere, con dichiarazione d'urgenza, queste petizioni alla Commissione incaricata del loro esame.

(L'urgenza è ammessa.)

Presidente. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Giovagnoli. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giovagnoli. Questa seconda mia perorazione è il seguito della prima.

Essendo ormai giunta al suo termine la discussione del disegno di legge per la perequazione fondiaria, torno ad insistere perchè si faccia anche la perequazione delle decime sacramentali.

In mano dell'onorevole Righi, nostro collega, è una domanda in questo senso di 14 deputati, ap-

partenenti ai vari partiti, in cui si divide questa Camera, ed alle varie provincie del regno, le quali sono vivamente interessate ad ottenere che finisca questo sconcio: in fatti mentre in una gran parte d'Italia vennero abolite le decime sacramentali, in una piccola parte di essa soltanto, questi avanzi del medio-evo vigono ancora.

Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio, e l'egregio ministro guardasigilli, giacchè ho la fortuna di vederlo presente in principio di seduta, di consentire che nessun altro disegno di legge passi avanti a questo di cui sto parlando, e che sia discusso senza indugio.

Se l'onorevole guardasigilli per avventura non consentisse in tutti i concetti che comprende questo disegno di legge, noi saremmo lieti di accettare quelle modificazioni che egli credesse di introdurvi, purchè ne resti salvo il principio.

Spero che il Governo vorrà accettare questa giusta domanda, che esprime il desiderio di tanta parte della popolazione d'Italia.

Presidente. Onorevole Giovagnoli, la Camera per oggi ha già stabilito il suo ordine del giorno; e la seduta di domani è già destinata, per deliberazione della Camera stessa, alle interrogazioni e interpellanze: lunedì poi si dovrà riprendere la discussione della legge sul riordinamento della imposta fondiaria.

Quando la discussione di questo disegno di legge sarà esaurita, la Camera ha pure deliberato che sia iscritta nell'ordine del giorno la risoluzione dell'onorevole Vastarini-Cresi sulla politica sanitaria del Ministero. In seguito la Camera dovrà determinare il proprio ordine del giorno.

Per ora dunque la proposta sembrami intempestiva, ed io prego l'onorevole Giovagnoli di riservarsi a presentarla di nuovo, quando la Camera discuterà sull'ordine dei suoi lavori.

Giovagnoli. Consento nelle osservazioni dell'onorevole presidente; ma desidererei sentire una parola rassicurante del ministro guardasigilli.

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Tajani, ministro guardasigilli. Convengo pienamente in quanto ha detto l'onorevole presidente sull'ordinamento dei lavori della Camera.

All'onorevole Giovagnoli rispondo che la questione a cui ha accennato è molto grave. E tanto

è più grave una questione, tanto minore è l'urgenza che potrei accordare per la discussione, essendomi necessario un più lungo studio. Questo è un disegno di legge che io ho trovato, quando son venuto al Ministero, già presentato e con la relazione già compilata dalla Commissione: quindi a me ora occorre studiarlo, perchè coscienziosamente non potrei esporre il mio parere innanzi alla Camera senza averlo maturamente ponderato. Nè credo poi che questa legge possa avere tutte quelle conseguenze che l'onorevole Giovagnoli prevede: fin d'ora posso dire anzi che non sarebbero tutte di rigorosa giustizia; ed io credo che bisogna considerarla sotto tutti i punti di vista. Ecco perchè prego l'onorevole Giovagnoli di non insistere sull'urgenza; e fin d'ora gli dico, che non solo non farò alcuna facilitazione alla sua domanda, ma porrò ogni ostacolo affinchè questo disegno di legge non sia iscritto nell'ordine del giorno. (*Si ride*)

Presidente. Per ora dunque l'onorevole Giovagnoli non insiste nella sua proposta.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Romano, di giorni 15; Pallè, di 3; Quarto di Belgioioso, di 90.

(*Sono conceduti.*)

Discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge: (*Vedi Stampato numero 377-A*)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'articolo 1:

“ Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

“ 1. Al comune di Sasso-Ferrato in provincia di Ancona dello stabile demaniale ad uso del carcere mandamentale ivi esistente pel prezzo di lire 734, come da istrumento del 29 novembre 1877, a rogiti del notaro Fabi-Marioni.

“ 2. Al comune di Terni in provincia di Perugia, di un'area demaniale annessa all'ex-convento di Santa Teresa, pel prezzo di lire 625, ed alle condizioni risultanti dal contratto 19 agosto 1884, e dall'atto suppletivo del 10 dicembre stesso anno, ambedue a rogiti del notaro Garavini.

“ 3. Alla provincia di Ravenna del fabbricato demaniale in Castelbolognese ad uso di caserma dei reali carabinieri, pel prezzo di lire 3798.38, come da istrumento del 30 ottobre 1884, a rogito Santucci.

“ 4. Al comune di Pizzo del fabbricato del Castello ivi esistente pel prezzo di lire 4300, ed alle condizioni risultanti dal contratto stipulato in data 6 novembre 1884 a rogito Artese.

“ 5. Al comune di Quargnento, in provincia di Alessandria, di uno stabile demaniale con piccolo giardino annesso, pel prezzo di lire 3747.77 come da atto del 29 dicembre 1884, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la intendenza di finanza di Alessandria.

“ 6. Alla provincia di Palermo del palazzo detto dei cessati Ministeri, in quella città, ad uso degli uffici di prefettura, pel prezzo di lire 89,660, come da contratto del 22 gennaio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Palermo.

“ 7. Al comune di Bologna di un tratto di area demaniale, della estensione di are 3.30, nella località detta “ Porto Navile „ per costruirvi il nuovo macello pubblico, mediante il prezzo di lire 528, ed alle condizioni risultanti dal contratto del 18 maggio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Bologna.

“ 8. Al comune di Legnago in provincia di Verona di un tratto di area demaniale, della estensione di are 32.10 fuori della porta Ferrara, a destra dell'Adige, per la costruzione di un macello pubblico, mediante il prezzo di lire 700, come da contratto del 25 giugno 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Verona.

“ 9. Al comune di Alessandria di alcuni terreni demaniali in uso dell'amministrazione militare presso quella città per il prezzo di lire 33,502.96 e coll'onere nel cessionario di provvedere a proprie spese al trasporto di parte dell'alveo del canale Carlo Alberto e ad altre opere interessanti le amministrazioni militari e del demanio, come dalla convenzione 4 agosto 1885, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Alessandria.

“ 10. Alla provincia di Torino del palazzo demaniale detto delle Segreterie situato in quella città sulla Piazza Castello, per uso degli uffici provinciali e di prefettura, e per alloggio del prefetto, pel prezzo di lire 280,000, ed alle condizioni risultanti dal contratto stipulato il 21 settembre 1885, in forma pubblica amministrativa, presso l'intendenza di finanza di Torino.

“ 11. Alla provincia di Firenze del fabbricato demaniale in quella città detto Liceo di Candeli per il prezzo di lire 150,000, ed alle condizioni portate dall'istrumento 12 settembre 1885, a rogito del notaio dottor Luigi Torracchi.

“ 12. Alla provincia di Cagliari del palazzo ex reale in quella città ad uso degli uffici provinciali e di prefettura e di alloggio del prefetto, per il prezzo di lire 108,518.47 con la contemporanea sistemazione delle controversie vertenti colla detta provincia per fitti arretrati e per residuo prezzo di mobili, verso il corrispettivo di altre lire 43,115.15, e così in tutto per lire 151,633.62; alle clausole e condizioni risultanti dal contratto stipulato il 18 novembre 1885, in forma pubblica amministrativa presso la intendenza di finanza in Cagliari. „

Curcio. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Curcio. (*Della Commissione*) Ho chiesto di parlare unicamente per fare una raccomandazione al signor ministro della pubblica istruzione; ma siccome egli non è presente, così mi permetto di rivolgerla ai suoi colleghi e, in ispecial modo, al signor presidente del Consiglio.

Fra le cessioni che con questo disegno di legge si fanno dal demanio vi è quella fatta a beneficio del comune di Pizzo, che io ho l'onore di rappresentare alla Camera, del castello demaniale posto in quella città. Quel castello ha una importanza storica; ed è appunto per questo che, nella convenzione intervenuta tra il Governo e il municipio, questi ha assunto l'impegno di conservare certi ricordi che ivi si trovano.

L'importanza storica è questa. Come tutti i miei colleghi sanno, in quella piccola città, nell'ottobre del 1815, fu catturato Gioacchino Murat, re di Napoli, e venne tenuto prigioniero in quel castello per cinque giorni prima di essere passato per le armi.

Ora il Governo, memore di questo fatto, ha stabilito nel contratto di cessione il patto che il comune debba avere cura di custodire tutto ciò che si trova in quel vecchio edificio e che ricorda

quel fatto doloroso; e il comune si è sobbarcato a tale obbligo ed ha acconsentito di ciò fare.

Ma l'impegno assunto dal municipio di Pizzo riguarda la conservazione delle memorie storiche, che colà si trovano e non altro. E ciò, secondo me, non basta: ci vuole qualche altra cosa che dovrebbe fare il Governo ed io lo prego, nella persona del suo presidente, di voler fare visitare quel castello da qualche ingegnere del Genio civile, per assicurarsi che non corre pericolo alcuno, trovandosi collocato sul ciglione dello scoglio sul quale è posta quasi l'intera città; e nel caso che vi fosse bisogno di qualche riparazione urgente ed indispensabile, vedere di farla eseguire, considerando quel castello transitoriamente come un monumento nazionale.

Pregherei ancora il Governo di disporre che in quel castello si mettesse un ricordo qualunque; sia un busto, sia una lapide, sia qualche altra cosa, per ricordare che là è stato tenuto prigioniero il prode Gioacchino Murat, e poi vi è stato fucilato. Di questo mio desiderio, che ritengo sia comune a tutti quelli che amano la conservazione de' ricordi relativi agli avvenimenti importanti della storia, io privatamente ho già tenuto parola all'onorevole ministro della pubblica istruzione e mi ha promesso di prenderlo in seria considerazione.

Spero che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà anch'egli tener conto delle mie preghiere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frola, relatore. La Commissione si è già fatta carico della importanza delle osservazioni fatte ora valere dal collega Curcio; e difatti essa non solo ha approvato quanto già il Ministero ha disposto, cioè che i progetti relativi al castello del Pizzo sieno deferiti all'esame del Ministero della pubblica istruzione, per essere da questo approvati; ma ancora ha fatto voti perchè questo castello sia, nella parte storica, conservato e tramandato ai posteri, nel miglior stato di conservazione.

Quindi la Commissione, riferendosi anche a ciò che trovasi scritto nella sua relazione, non ha che da associarsi alle osservazioni esposte oggi, di nuovo, dal collega Curcio.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà di dichiarare che, per quanto dipende da me, farò tutti gli uffici opportuni presso il municipio di Pizzo, che succede al demanio nella proprietà di questo castello, perchè tutto ciò

che vi è di memorie storiche sia conservato. E ciò anche se occorresse da parte del Governo qualche sacrificio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1, che è stato letto testè.

(È approvato.)

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato :

“ 1. A ridurre a formale istromento ed a dare piena esecuzione al compromesso concordato nel 25 aprile 1885 fra il Ministero della Real Casa ed il comune di Roma per cessione a quest'ultimo, a titolo gratuito, delle aree e porzioni di fabbricati di compendio dei beni dell'ex-convento di Santo Andrea al Quirinale in dotazione della Corona, destinate ad essere espropriate per la sistemazione delle vie del versante del Colle Quirinale, non che per la cessione allo stesso comune, a titolo di vendita o di permuta, a seconda dei casi previsti in detto compromesso e sulla base del prezzo di lire 163,019.15, dell'area fabbricabile a sinistra, salendo pel prolungamento della via Genova, che deve completare il rettangolo destinato al palazzo dell'esposizione di belle arti, giusta il relativo piano approvato col regio decreto 8 marzo 1883;

“ 2. A procedere alla vendita, previa retrocessione al demanio, del fabbricato in via già del Boschetto ed annesso cortile costituente le scuderie della Casa militare di Sua Maestà, in mappa al n. 1324, Rione Monti, di metri quadrati 1400, da aver luogo soltanto dopo che l'amministrazione della Real Casa avrà sistemato e saranno rese utilizzabili le nuove scuderie per la detta Casa militare, le quali dovranno erigersi nell'appezzamento faciente parte del n. 1302/p. di mappa, Rione I Monti, di metri quadrati 1088;

“ 3. A cedere alla Real Casa il terreno demaniale di circa metri quadrati 500, in contiguità dell'accennato appezzamento, bisognevole per rettificarne la superficie ed aumentarla in guisa da poter bastare alle esigenze dell'impianto delle predette scuderie.

“ L'anzidetto prezzo di lire 163,019. 15, quando non abbia luogo la permuta cui si è riservato addivenire il comune di Roma col patto 7 del precitato compromesso, come pure le somme che il detto comune ha concordato di pagare alla Real Casa a titolo di indeunità per lavori da eseguirsi nelle residuali zone di S. Andrea al Quirinale, non che quelle ricavabili dalla vendita del predetto stabile in via del Boschetto, ed infine le lire 39,210 provenienti dall'espropriazione di porzione dello stabile stesso in dotazione della Corona, seguita anzitempo per effetto del regio

decreto 15 settembre 1873, per la costruzione del primo tronco della via Nazionale, sono lasciate a disposizione della lista civile per la esecuzione delle opere di adattamento e sistemazione agli usi dei reali servizi della reliqua parte dei fabbricati e terreni che si rimarranno alla predetta lista civile, dopo le cessioni delle aree stradali di cui al n. 1 del presente articolo, il tutto però alle condizioni determinate dallo articolo della legge 20 maggio 1872, n. 823.

“ Le somme che residuassero dai detti prezzi dopo la esecuzione delle precitate opere, saranno a cura dei due Ministeri del tesoro e della Real Casa, impiegate nell'acquisto di rendita consolidata sul Gran libro del debito pubblico da intestarsi al demanio con vincolo di usufrutto a favore della lista civile. ,

(È approvato.)

Si farà poi la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di permuta di beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per approvazione di contratti di permuta di beni demaniali.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi *Stampato* numero 376-A)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione dell'articolo unico.

“ *Articolo unico.* Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

“ 1. Di uso di terreni facenti parte degli spalti della città di Piacenza, accordato a quel comune per l'ampliamento e sistemazione del mercato del bestiame, con altre facoltà accessorie inerenti, verso rinuncia dalla parte del comune stesso al diritto di uso del fabbricato demaniale detto Forni San Giovanni, che gli spettava per precedenti stipulazioni, e ciò alle condizioni risultanti dal contratto stipulato il 12 febbraio 1885 in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Piacenza.

“ 2. Del fabbricato demaniale denominato Forno San Giovanni in Piacenza con le casette

ed orto detto del Guazzo nella stessa città da ultimo acquistate dai sacerdoti Don Giuseppe Bec-
caro e Don Giulio Piana come da contratto stipu-
lato il 12 febbraio 1885 in forma pubblica
amministrativa presso l'intendenza di finanza di
Piacenza;

“ 3. Del fabbricato demaniale di San Fre-
diano in Lucca con parte di altro stabile di pro-
prietà di quel municipio detto di Santa Maria
Corte Orlandini per sede di quella regia biblio-
teca, alle condizioni determinate dallo istrumento
27 agosto 1884, rogato Matteucci;

“ 4. Di alcuni tratti di terreno facenti parte
delle fortificazioni militari di Verona per allar-
gamento dell'accesso al ponte Aleardi e per si-
stemazione di una pubblica passeggiata, con altri
terreni di proprietà del comune di Verona, da
essere aggregati alle caserme Pallone, o ciò ai
patti e alle condizioni determinate dalla conven-
zione 13 maggio 1885 stipulata in forma pub-
blica amministrativa avanti l'intendenza di fi-
nanza di detta città;

“ 5. Di due case demaniali già ad uso di
abitazione dei salinari in Cervia, con altra di
proprietà di quel municipio, per sistemazione del
magazzino dei sali, verso il pagamento del prezzo
di plusvalenza da parte del detto municipio in
lire 85, ed alle condizioni risultanti dallo istro-
mento 26 marzo 1885 stipulato in forma pub-
blica amministrativa avanti l'intendenza di fi-
nanza di Ravenna;

“ 6. Di un tratto di terreno di metri qua-
drati 102.59 sulla spiaggia di Anzio, di proprietà
demaniale, con altro di proprietà del signor Fran-
cesco Costa, verso il pagamento per parte di
quest'ultimo del prezzo di plusvalenza in lire
113.38, ed alle altre condizioni determinate dallo
istromento 30 aprile 1885, rogato Mandolesi no-
taio di Roma;

“ 7. Di porzione di terreno ad uso cortile,
adiacente al fabbricato demaniale detto Padiglione
militare di Santa Teresella a Chiaia in Napoli,
con altra porzione limitrofa di proprietà del ca-
valiere Eduardo Scarpetta, regolandosi nello stesso
tempo le servitù fra le due proprietà confinanti,
il tutto alle condizioni risultanti dal contratto
17 giugno 1885, rogato dal notaio Errico De Rossi
di Napoli;

“ 8. Di un tratto abbandonato della strada
nazionale n. 36 da Genova a Piacenza presso il
chilometro 13, in comune di Bavari, provincia
di Genova; con altro tratto di terreno di pro-
prietà di Brisca Carlo nello stesso comune, loca-
lità denominata i Cunei, fra Cavassolo e Schiena

d'Asino, occorso per opere di ampliamento e re-
golarizzazione della strada stessa, il tutto alle
condizioni risultanti dal contratto 20 maggio 1885,
stipulato in forma pubblica amministrativa presso
l'intendenza di finanza di Genova. „

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Si procederà poi alla votazione a scrutinio se-
greto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per acquisto di ragioni d'acqua.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge per l'acquisto delle ra-
gioni d'acqua spettanti alla casa Gazzelli di Ros-
sano a destra del fiume Po. Allargamento e siste-
mazione del cavo predetto.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, leggè: (Vedi Stampato
n. 338-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta su
questo disegno di legge. (Pausa)

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla di-
scussione degli articoli.

Onorevole ministro delle finanze, nei primi due
articoli dopo la parola “ Governo „ bisognerà ag-
giungere “ del Re. „

Magliani, ministro delle finanze. Sì, onorevole
presidente.

Presidente. Sta bene.

(Sono approvati senza discussione i seguenti ar-
ticoli:)

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a sti-
pulare coi signori conte Alberto e cav. Marco, ger-
mani Gazzelli di Rossano, un contratto d'acquisto
delle ragioni di acqua ai detti signori Gazzelli
competenti a sponda destra del fiume Po presso
Chivasso, nonchè dell'annesso cavo derivatore, ma-
nufatti, opificii e terreni, di conformità al compro-
messo 25 settembre 1883, modificato coi patti ad-
dizionali 11 luglio e 18 ottobre 1884. „

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad
eseguire i lavori di sistemazione o prolungamento
del cavo Gazzelli in modo da renderlo adatto alla
irrigazione dei territori dei comuni di S. Seba-
stiano, Monteu da Po, Lavriano, Cavagnolo, Bru-
sasco e Verrua Savoja e di quegli altri a cui si
potrà l'irrigazione stessa razionalmente estendere. „

“ Art. 3. È autorizzato lo stanziamento della
complessiva somma di lire cinquecento quaranta-

tremila ottocento settantacinque in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'acquisto e pei lavori autorizzati con gli articoli precedenti.

“ La detta somma sarà iscritta, per lire duecento ottantun mila ottocento settantacinque nel bilancio dell'esercizio 1886-87, e per lire duecento sessantadue mila nel bilancio dell'esercizio 1887-88. „

Si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Indelli. Fra le varie leggine che ieri, a proposta dell'onorevole presidente, furono iscritte nell'ordine del giorno per la seduta d'oggi, vi fu quella intorno alla costruzione di un edificio per uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. È una legge che si aspetta da moltissimo tempo, e che interessa la città di Bari assai più che non la dogana, e ciò pel piano edilizio e la sistemazione delle strade.

La proposta fu dalla Camera accettata, e io era sicurissimo che il disegno di legge sarebbe stato notato nell'ordine del giorno d'oggi. Ora, con mia grande meraviglia, non ve lo trovo più iscritto.

Presidente. Onorevole Indelli, io non so se sia per inavvertenza che questo disegno di legge non si trovi iscritto nell'ordine del giorno: ma v'è una ragione, ad ogni modo, per la quale non avrebbe potuto essere discusso, ed è che manca il relatore, che è l'onorevole Boselli.

Ora, non essendo presente il relatore, è uso costante della Camera di non inscrivere nell'ordine del giorno il disegno di legge sul quale il relatore stesso deve riferire.

Indelli. Io sono sicuro che l'onorevole Boselli, mio carissimo amico, che tanto si è interessato a questa legge, avrebbe avuto molto piacere che fosse stata discussa anche in sua assenza. Nessuna difficoltà c'è da parte della Giunta del bilancio; e tutti coloro che con me fanno parte di quella Commissione sanno che è nostro sistema sostituirci l'un l'altro nelle occasioni di assenza di qualche relatore, particolarmente in cose di poco conto.

Io ho voluto fare questa protesta perchè, in seguito ai reclami pervenutimi da Bari, ieri mi affrettai a dare al sindaco di quella città la lieta novella che oggi si sarebbe discusso il tanto aspet-

tato disegno di legge. E naturalmente io non sono abituato a fare di queste figure, le quali non sono una splendida prova per gli elettori, mi pare, della serietà dei nostri lavori. (*Oh! oh!*)

Presidente. Ella non può aver responsabilità di un fatto che non dipende da Lei.

Io già dissi la ragione per la quale questo disegno di legge non fu iscritto nell'ordine del giorno. Del resto, siccome la Camera dovrà fra breve consacrare altre sedute per discutere alcuni disegni di legge, direi, di minore importanza, certamente non sarà dimenticato questo.

Indelli. Allora, onorevole presidente, io la prego di aver presente il disegno di legge da me ricordato essendo per mero equivoco (prendo atto delle sue parole) stata omissa la sua iscrizione nell'ordine del giorno di oggi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per transazione col Consorzio della bonificazione Pontina.

Ma prima di tutto devo avvertire che non vi è nessuno che rappresenti la Commissione, che ha esaminato questo disegno di legge. Quindi converrà rimmetterlo a più tardi. L'onorevole Di Blasio Scipione in fatti non è presente, l'onorevole Faina Eugenio relatore non è presente, l'onorevole Narducci neppure, l'onorevole Caporle neppure, l'onorevole Ercole, che sempre è presente, ora non lo è. (*Ilarità*) L'onorevole Costantini non è presente, come non lo è l'onorevole Marcora. L'onorevole Venturi è presente?

Venturi. (*Della Commissione*) Ci sono.

Presidente. Sostiene Ella la discussione di questo disegno di legge?

Venturi. (*Della Commissione*) Bramerei che fosse presente qualcuno dei miei compagni della Commissione.

Presidente. Allora propongo che sia rimessa a più tardi la discussione di questo disegno di legge. (*Sì, sì!*)

Discussione del disegno di legge: Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assise.

Presidente. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assise.

L'onorevole Falconi, presidente, rappresenta la Commissione?

Falconi. (*Della Commissione*) Sissignore.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge **Quartieri, segretario, legge:** (*Vedi Stampato numero 381-A*)

Presidente. Onorevole ministro di grazia e giustizia, accetta che la discussione generale si apra sul disegno di legge della Commissione?

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Fili-Astolfone, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone, relatore. Si dovrebbe sopprimere l'ultimo capoverso di questo articolo unico, perchè, se esso occorreva quando fu redatto l'articolo, sarebbe ora superfluo il termine prima stabilito, essendo il termine medesimo trascorso.

Io credo che l'onorevole ministro non farà opposizione alla mia proposta.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Anzi, non solo accetto la soppressione dell'ultimo capoverso, ma pregherei anche la Commissione di non insistere sulla raccomandazione che è contenuta negli ultimi due paragrafi della relazione.

La Commissione comprenderà di leggieri le ragioni per cui io la prego di non insistere nelle sue raccomandazioni.

Presidente. Onorevole relatore?

Fili-Astolfone, relatore. L'onorevole ministro comprenderà da tutto l'insieme della relazione che il relatore ha avuto in animo di significare un desiderio espresso negli Uffici affinché l'onorevole ministro ne formasse argomento di studio: siamo però intesi che in quella parte non c'è una speciale raccomandazione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo unico:

“ *Articolo unico.* Per le operazioni commesse dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2ª) al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise, è assegnato il termine a tutto il mese di marzo.

“ Le liste dei giurati ordinari e dei supplenti formate a' termini della citata legge e del comma precedente avranno effetto dal 1º aprile di ciascun anno a tutto marzo dell'anno susseguente. ”

Qui dunque termina l'articolo, che io pongo, senz'altro, ai voti.

(È approvato.)

Più tardi si procederà, anche su questo disegno di legge, alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per proroga del termine per l'alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga del termine per l'alienazione di canoni, censi ed altre simili prestazioni.

Onorevole Curcio, risponde di questo disegno di legge?

Curcio. (Presidente della Commissione) Sono agli ordini della Camera.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 388-A)

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Mi preme dichiarare, anche a nome del mio collega delle finanze, che questa proroga non sarebbe stata proposta se non si fossero disgraziatamente verificate le circostanze epidemiche che hanno afflitto gran parte del regno nel passato anno 1885, circostanze per le quali il corso di molti affari è rimasto interrotto. Per conseguenza è utile che si sappia, per conto di tutti gli aventi interesse, che difficilmente un'altra proroga dopo questa si chiederebbe alla Camera.

Curcio. (Presidente della Commissione) La Commissione ha tenuto conto delle savie osservazioni fatte ora dall'onorevole guardasigilli, perciò non ha incontrato difficoltà di accordare la proroga. Però io, interprete dell'opinione della Commissione, mi debbo permettere una dichiarazione, e ne chiedo scusa all'onorevole guardasigilli, dichiarazione tendente a restringere il valore delle parole che ha dette or ora, cioè che non si accorderà veruna altra proroga seorso l'anno corrente; imperocchè, sebbene le epidemie sieno cessate, pure la crisi agraria continua e si potranno verificare delle circostanze tali da determinare una nuova proroga. Onde non converrebbe, nè sarebbe prudente, di prendere fin d'ora impegno di non accordarne alcun'altra, se quella che si concede ora non sarà sufficiente per liberare la proprietà dai vincoli che la inceppano.

E poi bisogna considerare che per forza di questa legge l'amministrazione non ci perde e non ci guadagna; ed intanto i poveri proprietari che devono affrancare questi canoni, censi, livelli e simili prestazioni, si troveranno in condizioni da poter liberare la loro proprietà più facilmente da siffatti vincoli, giovandosi delle benevoli disposizioni della legge del 1880 della quale si tratta di prorogare l'efficacia giuridica.

La Camera si è sempre occupata moltissimo di tutte le leggi tendenti a liberare la proprietà fondiaria da ogni sorta di vincoli, e non mancherà di occuparsene ogniqualvolta il bisogno si presenterà, e non sarà restia neppure ad accordare altre proroghe, se le crederà necessarie.

Io ho dovuto fare queste dichiarazioni per evitare che la Commissione non avesse a fare a me qualche giorno il rimprovero di aver lasciato passare la minaccia del guardasigilli, la quale per lo meno è un po' prematura e non è opportuna, nessuno potendo essere certo che non si deverrà ad altra proroga quando che sia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Io non vorrei essere frainteso. Io ho detto chiaramente che il disegno di legge per la proroga fu presentato dal Governo all'approvazione della Camera appunto perchè si erano verificate in alcune parti del paese, delle circostanze straordinarie. Ora il relatore dice: io non vorrei che le parole del guardasigilli dessero luogo ad una tale restrizione che, verificandosi straordinarie circostanze, non avesse poi a concedersi una nuova proroga.

No, onorevole relatore, ove circostanze straordinarie, pari a quelle dell'anno passato, disgraziatamente si verificassero anche in quest'anno, il Governo si farebbe un dovere di presentare una novella proroga. La mia restrizione quindi va intesa nel senso che, ove circostanze straordinarie, le quali impediscano il corso ordinario degli affari, non avessero a verificarsi, difficilmente il Governo si deciderebbe ad accordare una novella proroga.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Indelli. Io ebbi l'onore di essere il relatore del primo disegno di legge per l'affrancazione dei censi, canoni, ecc. Se v'è una legge che ha avuto invero dei successi è stata proprio questa nell'interesse tanto dell'amministrazione quanto dei privati. Il Governo ha tutto l'interesse che tali affrancazioni si facciano, ed ogni anno se ne fanno. Ora poi v'è un'altra considerazione da fare. Si organizza il credito fondiario nel paese; e tutto questo agevolerà anche i proprietari che vorranno affrancare. Quindi sono sicuro che da qui a due anni non ve ne saranno più. Non mi sembrerebbe quindi conveniente a dicembre venire a presentare e discutere un'altra proroga, e propongo quindi che la proroga sia estesa a due anni.

Curcio. (Presidente della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curcio.

Curcio. (Presidente della Commissione) Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle spiegazioni che ha dato alla Camera, e confesso francamente che non ho nulla da osservare in contrario per parte

della Commissione. Vi è una cosa pur troppo alla quale l'onorevole ministro non ha posto mente, ed è questa: che la crisi agraria disgraziatamente continua, ed essa non è un male che può venire e che noi dobbiamo solamente temere; ma invece è un male che presentemente soffriamo, che l'abbiamo sulle spalle, che ci tormenta con le sue funeste conseguenze.

In quanto poi a ciò che dice l'onorevole Indelli, il quale vorrebbe che la proroga si estendesse a due anni, debbo fare osservare alla Camera che anche la Commissione era preoccupata della brevità del termine assegnato, cioè un anno; e se n'era preoccupata fino dal secondo anno, quando fu data la seconda proroga, perchè questa che ora sta per accordarsi è la terza. In verità fino da allora si voleva proporre dalla Commissione il termine di due anni. Però, se non m'inganno, si prese qualche intelligenza col ministro delle finanze, e la Commissione ebbe occasione di modificare le sue idee; inquantochè il ministro fece osservare che quando si accorda una proroga breve, più facilmente i proprietari gravati de' censi o canoni si spingono ad affrancare; mentre se la proroga è lunga non se ne curano vedendo di avere del tempo avanti a loro e poi forse finiscono per non farne nulla. Osservava ancora il signor ministro che le proroghe si possano dare anno per anno; ma intanto la gente impensierita per la scadenza dei termini, s'induce più facilmente a fare operazioni di affrancazione.

Questa è la risposta che do all'onorevole Indelli; ma sono sicuro di interpretare il desiderio dei miei colleghi dichiarando, che se il ministro delle finanze consentisse ad una proroga di 2 anni, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla; e che se pure si dichiarasse che questa proroga sarà l'ultima, nessuno potrà vietare alla Camera di accordarne un'altra fra due anni se la crederà necessaria.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Veramente in tale questione è interessato più il ministro guardasigilli che il ministro delle finanze; però mi piace osservare che convengo in gran parte delle osservazioni dell'onorevole Indelli, e per parte mia non ho difficoltà di consentire alla proroga anche per due anni, a condizione che sia l'ultima e si dica: "È accordata un'ultima e definitiva proroga fino al 1° gennaio 1888 ecc."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curcio.

Curcio. (*Presidente della Commissione*) Da parte dei miei colleghi e da parte mia dichiaro che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Indelli emendata dall'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Dunque l'articolo direbbe:

“ È accordata un'ultima e definitiva proroga fino al 1° gennaio 1888, al termine stabilito colla legge 31 dicembre 1884 n. 2851 per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 20 gennaio 1880 n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del demanio, del Fondo per il culto e dell'azienda per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, ferma restando la disposizione della seconda parte dell'articolo unico dell'altra legge del 22 marzo 1883 n. 1251 riguardante l'affrancazione delle dette prestazioni. ”

Pongo a partito quest'articolo unico di legge così modificato.

(*È approvato.*)

Più tardi si voterà anche questo disegno di legge a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: Proroga del termine stabilito dalle leggi 20 febbraio 1865 e marzo 1871 per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia.

Presidente. Viene ora in discussione il disegno di legge: Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871 per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato*, numero 375)

Presidente. La discussione generale è aperta. (*Pausa*)

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È prorogato di cinque anni il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1871, n. 103, per compiere i pagamenti delle rate quinquennali, nelle quali la legge 26 febbraio 1865, n. 2168, repartì il debito, in capitale ed interessi, degli affrancamenti delle terre del Tavoliere di Puglia. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 2. Al 15 giugno e 15 agosto dell'anno

1886, sarà accertato e liquidato il debito che per ogni affrancante risulterà a quelle epoche insoluto.

“ Questo debito, aumentato dall'interesse scolare alla ragione del 5 per cento, sarà repartito in cinque uguali rate annue da soddisfarsi, incominciando dall'anno 1887, alle scadenze e nei modi indicati dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1865, n. 2168, e dall'articolo 14 del regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1865, n. 2211.

(*È approvato.*)

“ Art. 3. È confermato ed esteso al suddetto credito il privilegio che il demanio conserva sui beni affrancati ai termini dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1865.

“ Rimangono pure mantenuti in vigore fino alla estinzione completa del debito degli affrancanti, i mezzi di procedura indicati dall'articolo 7 della legge stessa. ”

(*È approvato.*)

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato*, numero 259-A)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. (*Pausa*)

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa.*)

Si passerà alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1886, il comune di Lonate Pozzolo, cesserà di far parte del mandamento di Cuggiono e del circondario di Abbiategrasso, e sarà aggregato al mandamento e al circondario di Gallarate per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi, relatore.

Bianchi, relatore. Propongo che alle parole " a partire dal 1° gennaio 1886 " si sostituiscano le altre: " 1° gennaio 1887. "

Presidente. Il Governo accetta?

Magliani, ministro delle finanze. Accetta.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1 con la modificazione fatta testè dall'onorevole Bianchi.

(È approvato.)

" Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a prendere con decreto reale tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge. "

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. (Della Commissione) Veramente mi duole che l'onorevole presidente, durante una momentanea mia assenza dall'Aula, mi abbia invitato a dire se mi trovava in grado di riferire intorno al disegno di legge per transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna, di opere incomplete.

Nessun membro della Commissione, ad eccezione dell'onorevole Venturi, si trova presente. Ma io, nell'assenza del relatore, risponderò a nome della Commissione, tanto più che questo disegno di legge non potrà dar luogo ad osservazioni. Esso risolve una questione che dura da ventitre anni, non certo con vantaggio della produzione agricola e della pubblica igiene.

Non ritesserò la storia di questa vertenza; dirò solamente che la Commissione accettò con voti unanimi il disegno di legge come era stato presentato dagli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sopprimendo soltanto nell'articolo 1 le parole: " per risolvere le controversie insorte in causa delle mancanze e dei difetti rilevati nelle opere di quella bonificazione, all'atto della consegna fattane dal Governo alla amministrazione consorziale. "

È una variazione di semplice forma; ed è uso intanto nella nostra legislazione, in questa materia, di limitarsi all'approvazione pura e sem-

plice del contratto. E quindi quelle parole, com'apparisce dalla relazione, proponiamo di sopprimere, perchè superflue e non meritevoli di essere conservate. Io son persuaso che gli onorevoli ministri troveranno giuste le nostre osservazioni e il motivo per cui abbiamo proposta la soppressione di questo inciso, e che, quindi, vorranno consentire alla soppressione medesima.

Presidente. Il Governo annuisce a che si discuta questo disegno di legge?

Magliani, ministro delle finanze. Il Governo vi annuisce, e dichiara di accettare la soppressione proposta dalla Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 319-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa)

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione conchiusa nel giorno 29 marzo 1882 fra esso ed il Consorzio della bonificazione Pontina. "

(È approvato.)

" Art. 2. È data facoltà al Governo di stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le somme occorrenti per l'acquisto della rendita consolidata 5 per cento da cedere al Consorzio, giusta l'articolo 1° della convenzione suddetta, a tacitazione del capitale di lire 306,564. 68 e per il pagamento da farsi, giusta il successivo articolo 7 della convenzione medesima, di un capitale che, alla ragione annua del 5 per cento, frutti un reddito di lire 169.38. "

(È approvato.)

Propongo alla Camera, che la votazione a scrutinio segreto di tutti questi disegni di legge, approvati per alzata e seduta, sia inscritta nell'ordine del giorno di domani.

Se non vengono fatte obiezioni, così rimarrà stabilito.

(È così stabilito.)

Comunicazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Essendomi stata annunciata un'interpellanza da parte

dell'onorevole Gallo, dichiaro che accetto che questa sia messa in seguito alle altre, in ordine di presentazione.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione dichiara di accettare l'interpellanza dell'onorevole Gallo, e propone che sia iscritta nell'ordine del giorno in seguito a quelle che già furono accettate dal Governo.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ieri annunziai alla Camera due domande d'interrogazione a Lei rivolte.

Una ripresentata dall'onorevole Napodano, poichè era stata dichiarata decaduta; ed un'altra presentata ieri dall'onorevole Fazio Enrico. Ora la prego di dichiarare se e quando intenda rispondere a queste due interrogazioni.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Potrei rispondere domani, ponendole in seguito alle altre che già si trovano iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Allora si iscriveranno nell'ordine del giorno dopo le altre già state presentate.

Relazione di petizioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Relazione di petizioni.

Invito l'onorevole Pandolfi a recarsi alla tribuna.

Voci. Non c'è.

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) Non è neppure presente l'onorevole Cordova. Potrebbe dar la facoltà di parlare all'onorevole Venturi.

Presidente. Invito allora l'onorevole Venturi a recarsi alla tribuna per riferire sopra petizioni.

Venturi, relatore. In poche parole esaurirò la relazione sulle sei petizioni, su cui ho l'incarico di riferire.

Petizione n. 2555.

Con questa petizione il sindaco del municipio di Raccuia domanda che sia respinta la proposta di legge, di staccare il comune di Sampiero di Patti dal mandamento di Raccuia, e di aggregarlo a quello di Patti.

La vostra Giunta è di parere che questa petizione sia rimessa al ministro di grazia e giustizia per i provvedimenti che crederà del caso.

Presidente. L'onorevole Venturi dunque propone l'invio della petizione n. 2555 al ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Vorrei un chiarimento. Il disegno di legge è dinanzi alla Camera?

Venturi, relatore. Sì! sì!

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Allora io proporrei di rimandare la petizione alla Commissione.

Presidente. Sarebbe meglio che la Giunta proponesse l'invio di questa petizione agli archivi; se il disegno di legge al quale si riferisce esiste, sarà la Camera che ne terrà conto.

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare che questa petizione sia inviata agli archivi.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, la petizione n. 2555 sarà inviata agli archivi.

(La Camera approva.)

Venturi, relatore. Petizione n. 2927.

Con questa petizione la Consociazione operaia di Bologna, unita ad altre associazioni di quella città, fa due domande al Parlamento. Nella prima fa voti per la bonificazione dell'Agro romano nel più breve tempo possibile; con la seconda fa voti affinché l'isola di Caprera mantenga il suo nome leggendario e vi sia messo un faro che porti il nome di Garibaldi.

Sulla prima parte di questa petizione, la vostra Giunta crede che si possa passare all'ordine del giorno, inquantochè si tratta di cosa che è già in via di esecuzione; quanto alla seconda parte, cioè di mettere un faro all'isola di Caprera che porti il nome di Garibaldi, sarebbe di opinione di inviare la petizione stessa all'onorevole ministro della marina.

Presidente. Come la Camera ha udito, la Commissione propone che questa petizione sia inviata al ministro della marina.

(La Camera approva.)

Venturi, relatore. Petizione n. 3027.

Quando nel 1866 si diffuse la fausta notizia, che la provincia veneta sarebbe stata annessa alla patria italiana, il comune di Vittorio, non potè trattenere il suo slancio di gioia e proruppe in una dimostrazione popolare. La notizia era vera, ma purtroppo la dimostrazione era intempestiva. Gli Austriaci che tenevano ancora il governo di quella provincia, condannarono il municipio di Vittorio all'ammenda di 10 mila fiorini; fu quindi inviato sul luogo un distaccamento di truppa a suo carico che costò pure 2 o 300 fiorini.

Il municipio di Vittorio credeva che la provincia o il fondo territoriale, dovessero risarcirgli questa spesa, che aveva sostenuto per la causa italiana. Si rivolse quindi alla provincia ed al fondo territoriale, ma tutti e due questi uffici respinsero la domanda.

Il comune di Vittorio trovò giuste le ragioni per le quali la deputazione provinciale respingeva la sua domanda; e le cose rimasero a questo punto fino al 1883. Allora fu presentata una domanda al Consiglio municipale per fare voti alla Rappresentanza nazionale onde essa, il Governo, la nazione volessero compensarlo di questi 10 mila fiorini, che aveva dovuti pagare per la ragione sopra detta.

La vostra Giunta, per quanta volontà abbia di assecondare questa domanda del comune di Vittorio, pure, tenuto conto di una specie di giurisprudenza che è invalsa in questi casi nel Parlamento in seguito ad altre domande, che sono state respinte, si trova nella dura necessità di proporre il rinvio della petizione agli archivi; tanto più che essendo pendente un'altra questione di questo genere, quando fosse questa portata alla Camera, possa essere richiamata la petizione del comune di Vittorio.

Presidente. La Commissione propone l'invio agli archivi della petizione n. 3027.

Chi approva quest'invio sorga.

(È approvato.)

Venturi, relatore. Colla petizione di n. 3045 Grossi Vincenzo Ivone di Chieti fa domanda alla Camera perchè sia assolto dalla ferma che ha un suo figliuolo come brigadiere di finanza. È originale la chiusa di questa petizione, la quale dice: adesso ho saputo che il mio figliuolo è disertore; domando perciò che non sia passato alle compagnie di disciplina, ma bensì sia espulso del Corpo!

Su questa domanda la vostra Giunta propone l'ordine del giorno.

Presidente. La Giunta propone sulla petizione n. 3045 l'ordine del giorno.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Venturi, relatore. Segue nella tabella la petizione n. 3111. Però questo è un equivoco, inquantochè su tale petizione fu già riferito nell'ultima relazione nel senso di rimetterla al presidente del Consiglio.

Presidente. Sta bene.

Venturi, relatore. Segue la petizione n. 3371.

“ Il sindaco del comune di Ravanusa comunica una petizione di proprietari di vigneti appartenenti a quel comune, con la quale essi chiedono l'abolizione della legge che porta la distruzione delle vigne infette dalla fillossera in Sicilia. ”

Questa quistione è stata trattata non sono molti giorni anche qui in Parlamento; e su que-

sto il Ministero ha già abbastanza espresse le sue idee nel senso di mantenere la distruzione. Forse la questione sarà anche riportata innanzi a voi. Così essendo, la vostra Giunta vi propone il rinvio di questa petizione al ministro di agricoltura e commercio affinchè possa tenerne conto quando eventualmente la questione ritornasse in Parlamento.

Presidente. La Commissione dunque propone l'invio della petizione n. 3371 al ministro di agricoltura e commercio.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata.)

L'onorevole Luciani è presente?

(Non è presente.)

Trompeo. (Presidente della Giunta) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Trompeo.

Trompeo. (Presidente della Giunta) L'onorevole Luciani è in congedo regolare: io non mancai di telegrafargli, ma mi rispose che urgenti e gravi affari gli impediscono di intervenire a questa discussione.

Presidente. Potrebbe riferire qualcun'altro della Commissione.

Trompeo. (Presidente della Giunta) Ma i relatori tengono presso di loro le petizioni; io però, se non c'è difficoltà, potrei pregare l'onorevole Lanzara di riferire sopra diverse petizioni di cui egli è relatore.

Presidente. Mi duole che non siano presenti tutti i relatori delle petizioni, giacchè sono così poche le ore che possiamo consacrare alle petizioni! Ad ogni modo, se l'onorevole Luciani non è presente, do facoltà di parlare all'onorevole Lanzara.

Lanzara, relatore. Romano Ferdinando impiegato della Casa de' Borboni di Napoli, dovette per ragione del suo ufficio seguirla in Gaeta, ove rimase sino al 13 febbraio 1861.

Da Roma, ov'era stato per rendere i conti della sua gestione, fece ritorno in Napoli nel 19 maggio 1861.

Non presente in ufficio il 1° gennaio 1861, fu ritenuto dimissionario volontario insieme con gli altri impiegati, che si trovarono nello stesso suo caso.

Elevato il dubbio per la liquidazione della pensione da ottenere, se cioè la sua condizione avesse dovuto dipendere dalle finanze dello Stato a norma della capitolazione di Gaeta, ovvero dalla lista civile per la legge 10 agosto 1862, gli fu infine da quest'ultima amministrazione liquidata la pensione in annue lire 544, pensione, che, per la legge del

31 marzo 1877, passò come le altre liquidate dalla lista civile a carico delle finanze ed aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

Ora il Romano, divenuto pensionato dello Stato, ricorre alla Camera contro la fatta liquidazione.

Egli sostiene che se, per essersi in forza del decreto 12 settembre 1860, dichiarati nazionali i beni della Casa reale di Napoli, gl'impiegati che v'erano addetti, passarano alla dipendenza del demanio; anche in lui, quale impiegato civile, si sarebbe dovuto, giusta la capitolazione di Gaeta, riconoscere il grado che aveva al 7 settembre 1860, e computargli come tempo utile il periodo dal febbraio 1861 al 10 agosto 1862.

Non occorre che mi dilunghi in molte considerazioni di diritto e di fatto per sostenere che il Romano sia carente d'azione. Mi limiterò solo a dire che la sua domanda sfugge alla cognizione della Camera.

È indubitato che al Romano fu liquidata la pensione dalla lista civile, come impiegato appartenente a quella amministrazione; se poi questa pensione sia stata liquidata giusta il tempo effettivo del servizio prestato; se a ragione o a torto sia stato egli dichiarato dimissionario, non si appartiene alla Camera di decidere siffatte questioni. Né il semplice passaggio dell'onere del pagamento delle pensioni della lista civile al demanio può dare al Romano il diritto ad una revisione del grado da lui occupato, nè a maggiore esattezza nel calcolo degli anni del suo servizio, nè quindi ad aumento di pensione, poichè in questo fatto il demanio non è che un successore, a titolo particolare della lista civile, dalla quale le pensioni, comechessia liquidate, purchè della somma di lire 497,978. 36, passarono a suo carico in forza dell'articolo 4 della legge del 1877.

Ognuno vede che qui trattasi solo di passaggio d'onere, e non di diritto o di obbligo a rivedere ciò che l'autore aveva stabilito.

Sottratto adunque alla cognizione della Camera il fatto primitivo, ne risulta che anche la conseguenza debba essere estranea alle sue deliberazioni: *Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis*.

Per queste considerazioni, non potendo la petizione, che ha il n. 2878 accogliersi, la vostra Giunta propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Pongo a partito la conclusione della Commissione.

(La Camera approva.)

Lanzara, relatore. Riferirò sulla petizione numero 3072.

Pacchiarotti Luigi domanda la restituzione del patrimonio confiscato al padre per fatti politici posteriori al 1821.

Riepilogo i fatti che diedero luogo alla condanna:

Giuseppe Pacchiarotti, padre del petente, nel 24 novembre 1815 faceva parte dell'esercito piemontese, ed era capitano d'ordinanza nel reggimento di Alessandria.

Con sentenza emessa a 22 agosto 1821 dalla regia Delegazione istituita con patente 26 aprile 1821, fu egli condannato in contumacia alla pena di morte per mezzo della forca, previa degradazione:

1. Per ribellione e tradimento contro S. M. ed il suo legittimo Governo;

2. Per attaccamento al sistema costituzionale, per aver raccolto in Chambery, nel marzo 1821, altri ufficiali per giurare la costituzione di Spagna;

3. Per avere, nel 26 marzo 1821, preso parte all'arresto del colonnello Righini;

4. Per calunniosi scritti contro il governatore della Savoia;

5. Per aver fatto parte dell'armata ribelle, comandando il reggimento di Alessandria, facendolo far fronte ad un corpo di cavalleria dell'armata reale;

6. Per aver fatto pagare al detto reggimento lire 600 dalla tesoreria di Asti. Fu inoltre con la stessa sentenza dichiarato incorso nella pena e pregiudizio contro i banditi di 1° catalogo, e cancellato dai ruoli dell'ordine militare di Savoia, della cui medaglia di 4^a classe era decorato.

E con pari provvedimento furono al condannato medesimo confiscati tutti i beni che aveva sì immobili che mobili, i quali passarono in proprietà del regio fisco.

Egli però era fuggito in Ispagna, ove nel 1823 ferito in un fatto d'arme, piuttosto che lasciarsi amputare, disperatamente si uccise; tanto rilievo dalle *Informazioni del Manno*, a pagina 180 del suo libro.

Ma nel 1848 il nuovo dritto che s'inaugurava nel Piemonte rievocava tutte le disposizioni legislative del tempo anteriore, e per conseguenza sulla considerazione che *res non sunt quae delinquant, sed qui res possident* la confisca dei beni fu abolita; e con decreto del 14 ottobre 1848 fu dichiarato cessato qualunque effetto delle sentenze pronunziate per fatti politici posteriormente al 1° gennaio 1821 sino alla promulgazione dello Statuto, salvo però i dritti che in esecuzione delle sentenze medesime fossero stati acquistati dai terzi, e ad essi devoluti.

Più volte il petente Pacchiarotti si rivolse al Ministero della guerra per ottenere la concessione di un equo compenso in base all'articolo 3° del citato decreto del 1848, ma quella disposizione, essendo relativa agli impiegati civili e alle loro famiglie, non poteva essere invocata dal Pacchiarotti, ch'era figlio di militare.

Nè i decreti emanati nell'8 aprile e 16 maggio 1848 potevano favorire la condizione del Pacchiarotti, poichè quei decreti riguardavano solamente i militari, e non già le loro famiglie, alle quali nulla era concesso se non quando il loro autore, militare, fosse morto sul campo di battaglia, o in servizio comandato, ovvero per ferite riportate.

Ora egli si fa a chiedere la restituzione dei beni che furono confiscati al padre.

Ma qui è da considerarsi che l'articolo 1° del decreto 14 ottobre 1848, dichiarava cessati gli effetti delle sentenze, salvi però i diritti che in conseguenza di esse fossero stati acquistati o devoluti ai terzi.

Ora quei beni passarono al fisco, ed è pur da ritenere per certo che sieno stati venduti e quindi in possesso dei terzi: e ciò pare risoluto, tanto più che quei beni non avevano una grande importanza poichè, come si legge nel Manno, il valore di essi non ascendeva che a sole lire 354. 79 di capitale; questo passaggio ai terzi porta alle conseguenze da far respingere qualunque istanza del Pacchiarotti essendo in opposizione al decreto citato.

Ed oltre a ciò quando fu emanato il decreto egli era maggiore d'età, e poteva allora farsi scudo del suo dritto, invocando nelle forme ordinarie la reintegrazione negli averi del padre suo, e non già oggi dopo 38 anni dal 1848 passati nel silenzio e nell'acquiescenza.

Per tali motivi la vostra Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Onorevole Lacava, ha facoltà di parlare.

Lacava. Nonostante la deferenza che io debbo alla Commissione ed al mio amico il relatore, l'onorevole Lanzara, non posso acconciarmi alla conclusione cui è venuta la Commissione sulla petizione di Luigi Pacchiarotti.

Ed invero quando io ho udito la lunga serie dei titoli patriottici del signor Pacchiarotti, riteneva che la Commissione giungesse ad opposte conclusioni.

Come è possibile, dopo quella splendida enumerazione, venirci innanzi con un fine di non ricevere, passare in rassegna diversi regolamenti e decreti che non fanno punto al caso, parlare di

pochezza dei suoi beni, e dirci che questi beni sono passati nelle mani dei terzi?

Se sono passati nelle mani dei terzi, vi resteranno, e certamente a questo riguardo non si vorrà distruggere tutto ciò ch'è avvenuto e tutto ciò ch'è stato fatto.

Se la confisca era legge di quei tempi non si poteva nè si può ora distruggere; ma io avrei pregato e prego tanto l'onorevole relatore della Commissione, quanto la Commissione e tutta la Camera di volere mandare questa petizione al ministro dell'interno perchè verifichi questi titoli, esamini le condizioni economiche pur troppo infelici del Pacchiarotti: veda di quali riguardi sia meritevole questo patriotta infelice e provveda; ma non si dica che la Camera neghi a lui i mezzi necessari al suo sostentamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzara.

Lanzara, relatore. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole mio amico Lacava che era debito della Commissione esaminare le domande espresse nella petizione e null'altro. In quella petizione non si invocano provvedimenti generici, ma il Pacchiarotti chiede di rientrare in possesso dei beni che gli furono confiscati. Ora a norma del decreto del 1848 non possono questi beni ritornargli, perchè evvi la dichiarazione esplicita nel medesimo decreto, che, quando i beni sono passati nelle mani dei terzi, non ne è più possibile la restituzione. Ma se si tratta di prendere a cuore le condizioni del petente, io son lieto come deputato e come relatore di unirmi all'onorevole Lacava.

E a questo proposito fo avvertire all'onorevole Lacava che ho avuto assicurazione dal ministro dell'interno che, non una ma moltissime volte, ha dato sussidi al Pacchiarotti.

Di San Donato. Ebbene, continuerà a darne.

Lanzara, relatore. Sta bene; ma ciò è fuori delle attribuzioni del relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. L'onorevole mio amico Lanzara deve considerare che io non ho censurato la legalità delle sue conclusioni, ma ho riguardata la questione dal punto di vista generale. Dinanzi a me ho visto un avanzo di patriottismo, il quale viene a dire alla Camera italiana: badate che mio padre fu condannato, come compromesso nei moti del 1821, alla pena di morte e alla confisca dei beni; fate che questi beni confiscati a mio padre ritornino a me. Certamente questi beni non possono ritornare a lui perchè, come diceva, i terzi

possessori non possono perdere il loro giusto dominio, ma poichè questo avanzo glorioso delle rivoluzioni è costretto a chiedere sussidi al Ministero dell'interno, noi dobbiamo incoraggiare il Ministero a continuare in tale opera. Ed io avrei desiderato che la Commissione, pur facendo la parte alla quale l'onorevole Lanzara ha accennato, circa le condizioni legali di lui, avesse poi finito per considerare la pagina del patriottismo e raccomandare la petizione al ministro dell'interno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Io debbo dare una seconda spiegazione all'onorevole Lacava. Nè la Commissione, nè il relatore, nella conclusione della relazione, potevano raccomandare il Pacchiarotti all'onorevole ministro dell'interno, poichè in un caso simile, nell'anno 1883, queste stesse considerazioni e conclusioni furono respinte dalla Camera. Per questo motivo il relatore non ha fatto altro che restringersi, com'era suo dovere, nell'ambito assoluto della petizione.

Lacava. Io propongo, onorevole signor presidente, che la petizione sia mandata al ministro dell'interno, e prego la Camera di accettare la mia proposta.

Presidente. Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Lacava per l'invio della petizione n. 3072 al ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Lanzara, relatore. Riferisco sulla petizione numero 2974.

Per Guccione Ignazio, già commissario di guerra, che domanda la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato, avverso una sentenza della Corte dei conti, con la quale gli fu definitivamente liquidata la pensione, non ho bisogno di dir molto per dimostrare che la sua petizione non può essere da voi accolta.

Egli ebbe dalla Corte dei conti amministrativamente liquidata la pensione in lire 3570; ma sulle opposizioni presentate dal Ministero della guerra, la Corte medesima, in difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, che la proponeva ridursi a lire 2975, con sentenza del 10 febbraio 1864, la stabiliva a lire 2538.

Quindi la petizione del Guccione per aver facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato.

Nella seduta del 12 marzo 1883, a proposito della petizione di Jezi Domenico, che chiedeva da voi una simile facoltà, io ebbi l'onore di esporvi le ragioni che si opponevano perchè quella petizione fosse presa in considerazione.

Essendo ora la specie la stessa, io credo che sia un fuor d'opera intrattenervi sulle ragioni, che hanno determinato la Giunta a proporvi l'ordine del giorno sulla petizione del Guccione, ragioni, che valsero a respingere l'altra di Jezi Domenico.

E perciò la vostra Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Metto a partito la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Lanzara, relatore. Con la petizione numero 3350, Cannistraro Maria Teresa si rivolge alla Camera, e dichiara che suo marito Macaluso Beniamino, per solo vizio di mente aveva commesso il reato di oltraggio verso la Camera dei deputati, col lanciare nell'Aula, durante la seduta, il revolver, ma senza intenzione di offendere l'Assemblea, nè di ferire alcuno.

Che per questo fatto il Macaluso fu condannato a cinque anni di carcere, pena, che sta espiando.

La Cannistraro prega la Camera a non opporsi a che intervenga a favore di suo marito la grazia della restante pena.

La Giunta considerando che l'oggetto della domanda non può e non deve formar materia a petizione, poichè gli articoli 826 e seguenti del Codice di procedura penale tracciano un procedimento speciale in ordine alle domande di grazia, procedimento, che non può venir variato dal dritto di petizione, è perciò di avviso di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Metto a partito l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

(È approvato.)

Lanzara, relatore. Domando di sospendere di riferire sulle petizioni n. 2754, 2987, 3017.

Presidente. Sta bene.

Lanzara, relatore. Riferirò sulla petizione numero 3364.

Sull'erta pendice del monte ove trasse esistenza romita e penitente

. colui

Che fece per viltate il gran rifiuto

sorge il villaggio Salle, comune della provincia di Chieti.

Nella parte inferiore a settentrione lo circonda il torrente Riomaggio, che ha origine alla cresta del Morone, raccoglie nel suo corso le acque di altri torrenti e con pendio rapido scende giù nella pianura.

In tempo di piena corrode le sponde, e specialmente quella a destra, ch'è sottostante a picco del villaggio, il quale fabbricato sopra uno spesso strato di detriti calcarei e di massi erratici di sufficiente aderenza e tenacità, e sovrapposto ad un banco di argilla, risente danno per le frane, che le continue corrosioni producono.

La borgata non ha territorio fertile, non industrie, non commerci.

La popolazione ascende a 1494 abitanti, alcuni e nella maggior parte, esercitano la pastorizia nomade.

Van col fecondo armento
Ove più fresca è l'erba e chiaro il fiume
Di liete piagge cittadini erranti.

Altri, e son pochi, intendono a manifatturare corde armoniche, le quali, poi

. . . modulate insiem contemprano
L'acuto e il grave in dolci alme cadenze.

Nessun mezzo di comunicazione facile unisce ai centri importanti quel villaggio, e lontano dalla ferrovia trovasi del tutto isolato.

Ha in costruzione una strada obbligatoria, la cui quota a carico del comune ascende a lire 83,664.97, e un ponte sul Riomaggio per la somma di lire 26,106, che è tutto a suo carico, senza computare quella per la sorveglianza e per la direzione dei lavori, e l'altra pel rimborso allo Stato dell'importo dei progetti stradali; così che per procurarsi una strada ha una spesa di lire 109,770.97, a cui deve far fronte con debiti, tal che la posizione economica del comune volge a ruina.

Nel 1878 una grossa piena di Riomaggio produsse una frana che, trascinando la parte superiore del terreno, abbattè case, devastò col cimitero il molino comunale e grossi macigni trasportati dalla corrente ne chiusero il corso verso la parte occidentale dell'abitato, così che tutto minacciava cadere.

Da un elenco compilato a cura dell'autorità municipale, risultò che 48 proprietari videro ruinate le loro case pel valore di lire 21,115. L'urgenza delle riparazioni e la necessità di un provvedimento, atto a scongiurare qualunque pericolo per l'avvenire, determinarono il prefetto di Chieti ad inviare sul posto un ingegnere per provvedere in linea provvisoria con adeguati lavori, e ad ottenere dal Ministero la facoltà per la compilazione d'un progetto di opere acconce ad assicurare la stabilità del villaggio.

Le riparazioni urgenti furono eseguite, ed il progetto redatto nel 27 febbraio 1879 prevede

una spesa di lire 90,600, cioè per movimenti di terre, opere d'arte, fossi di scolo murati e piantagione a rinsaldimento delle terre franose lire 84,918.04, e a disposizione dell'amministrazione lire 5,681.96.

Ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'approvare il progetto, fu di avviso doversi aggiungere un'altra briglia lungo il torrente, da tenerne conto nell'esecuzione dei lavori; per lo che la spesa prevista in lire 90,600 sarebbe accresciuta per quest'altre opere.

Ma come provvedere ad una spesa così rilevante?

Nel bilancio dell'anno 1884, il comune di Salle tra rendite patrimoniali ed imposte aveva un attivo di lire 8,565, col quale provvedeva alle spese ordinarie.

Aveva poi una spesa straordinaria di 24,084.00 lire per opere pubbliche, alla quale faceva fronte con lire 6,000 di concorsi dello Stato e della provincia, e con lire 17,600 parte prese a mutuo, e parte ricavate da un taglio straordinario dei suoi boschi: sicchè quel comune, versando in condizioni infelicissime, si vede nell'impossibilità di sopprimere con le sue forze ad una spesa tanto rilevante; e sebbene dal Consiglio provinciale di Chieti avesse avuto promessa di un sussidio di lire 10 mila, pur ne depose il pensiero, sperando più che gli aiuti inadeguati, gli fossero state meno avverse le stagioni nelle loro vicende.

Ma nel settembre la speranza fallì, ed un'altra piena del Riomaggio arrecò nuovi danni, innumerevoli fenditure apparvero nel terreno sottoposto al caseggiato; e il pericolo corso, e il timore di un disastro valsero a richiamare in vita il progetto, rimasto dimenticato per insufficienza di mezzi.

Strana condizione di questo comune! Non può affrontare una spesa, perchè il suo bilancio già gravato da debiti lo trascinerrebbe a rovina maggiore; non può trascurare i lavori di difesa, chè gli è innanzi la minaccia della esistenza!..

Per sussidiare l'opera, il Ministero dei lavori pubblici con decreto del 29 dicembre 1878 promise la somma di lire 10,000, e con decreto in data 11 gennaio 1880 l'altra di lire 6,000, così in complesso lire 16,000.

Ma il comune non ristette, e con fede ostinata chiese una somma maggiore, tanto che lo stesso Ministero dichiarò che avrebbe procurato che il sussidio governativo raggiungesse il quarto della spesa, quando però il comune avesse potuto provvedere con questo sussidio all'esecuzione dei lavori.

Questa determinazione del Ministero era evi-

dentemente presa a norma dell'articolo 97 della legge sulle opere pubbliche.

Ora il comune non contento dell'importo del sussidio promesso, ricorre a voi, e adducendo a ragione la povertà delle sue finanze, il pericolo della sua esistenza, e l'ammontare di una spesa sì rilevante, vi chiede che il sussidio sia elevato in modo da potere assicurare l'opera che tanto gli preme.

La vostra Giunta ha considerato:

Che l'articolo 97 della legge sulle opere pubbliche determina, è vero, il concorso dello Stato nella misura non maggiore del quarto della spesa totale di un'opera, intesa a difendere le ripe dei fiumi non arginati, le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze, e finalmente per eseguire arginature parziali di qualche tratto di fiume, o quelli di piccoli corsi d'acqua; ma che l'articolo medesimo non potrebbe applicarsi al caso.

Infatti quell'articolo ammette, per limitare allo Stato il concorso, l'esistenza di un consorzio per opere di terza categoria, la collettività d'interessi e di dritti di molte possidenze, di una popolazione rilevante per numero, e cotesta collettività di dritti e d'interessi deve avere a base la difesa dai danni dei fiumi e torrenti e di regolare i piccoli corsi d'acqua.

Invece nel caso presente la vostra Giunta ha creduto che debba applicarsi l'articolo 99 della stessa legge, il quale riguarda le opere di quarta categoria, e non prescrive limite alcuno al sussidio.

L'articolo riflette sì la collettività degl'interessi, ma di un solo territorio, di una sola borgata, e quello ch'è più, la difesa della vita degli abitanti. Nel primo caso, cioè, nell'articolo 97, è concorso dello Stato, che può essere interessato a quelle opere, e dev'essere limitato, trattandosi di una spesa da ripartirsi sopra una quantità maggiore di contribuenti, e d'interessati; nel secondo, cioè, dell'articolo 99, è sussidio, e questo non poteva preventivamente stabilirsi dalla legge, poichè le considerazioni dell'importanza del lavoro, la insufficienza dei mezzi propri degli interessati, dovevano lasciare libertà completa al potere esecutivo nel determinare la quantità del sussidio stesso, in una misura pari alle circostanze, che lo facevano domandare.

Tal'è la differenza che corre tra l'una e l'altra disposizione legislativa, e nel suo spirito e nella sua parola.

Che con la legge 27 dicembre 1882, a proposito dell'anni delle piene di quell'autunno nella parte dell'Italia superiore, fu stabilito pe'concorsi e pei

sussidii la misura del 50 per cento della spesa, per far fronte ai lavori di riparazione delle opere stradali comunali e provinciali, e di quelle idrauliche di 1^a e 2^a categoria; ma là fu immenso il disastro, e maggiore doveva essere il concorso dello Stato di quello stabilito dalla legge del 1865 sulle opere pubbliche.

Che nel caso in esame, trattandosi di un comune che, per sopperire alle spese di pubblica utilità, ha dovuto oggi provvedervi in parto con un debito di L. 17,600 salvo a contrarne altri, se potrà, per pagare il rimanente; che ha un territorio sterile, senza industrie e senza strade; che vede messa in pericolo la sua esistenza da un torrente, il quale scavando con lavoro lento e continuo il suolo malfermo, produce frane da seppellire le case, e che in tempo di piena abbatte e tutto distrugge; il sussidio dello Stato non può circoscrivarsi al quarto della spesa, contraddicendolo la disposizione letterale della legge, lo stato miserevole del luogo, e più di tutto, la conservazione dell'abitato e degli abitanti; ma dev'essere in una misura molto più elevata, quale la richieggono le circostanze di fatto e l'importanza degl'interessi da salvare.

La vostra Giunta, per questi motivi ha trovata meritevole di esser presa in considerazione l'istanza del Comune di Salle, e ne propone l'invio all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale, se non vorrà accordare un sussidio nella misura da far risentire a quel comune la minore spesa possibile, vorrà certo proporziocarlo alla metà di essa per analogia con la legge 27 dicembre 1882.

Piacciavi pertanto approvare le conclusioni della vostra Giunta, la quale vi propone d'invviare al ministro dei lavori pubblici la petizione del Comune di Salle indicata col numero 3364. *(Bene!)*

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. L'articolo 99 della legge sui lavori pubblici provvede al caso ricordato nella petizione e dispone:

« Alloraquando però si dovessero costruire ripari ed argini di una spesa sproporzionata alle forze dei comuni e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potrà esser chiamata la provincia, sarà dal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. »

Io credo che la quota di spese assunta dallo Stato sarà tenue; ma la provincia, come è accennato in questo articolo, dovrà pure concorrere.

L'onorevole relatore ricordò il concorso dello

Stato nell'occasione dei disastri dalle inondazioni che desolarono parecchie provincie della Venezia e ne dedusse che lo Stato dovrebbe concorrere anche nel caso presente per la metà della spesa. Ma c'è una grande differenza. Le provincie venete furono quasi per intero inondate; il disastro colpiva comuni e provincie...

Lanzara, relatore. L'ho fatto notare.

Cavalletto... mentre in questo caso la provincia non essendo stata danneggiata, potrebbe concorrere largamente a sussidiare il comune.

Quindi io non mi oppongo a che questa petizione sia inviata al ministro dei lavori pubblici, ma avverto che sarebbe bene invitare la provincia a concorrere adeguatamente in sussidio di quel comune. Volere esigere tutto dallo Stato è una pretesa eccessiva.

Lanzara, relatore. Il comune di Salle non domanda che lo Stato faccia tutta la spesa. Io ho fatto rilevare nella relazione che la provincia promise concorrere per 10,000 lire e lo Stato per altrettanta somma, e poi per altre lire 6000 ma poichè il progetto d'arte ascendeva a lire 90,600, spesa che non poteva affrontarsi nè coi sussidi del Governo e della provincia, nè con le risorse del comune, così esponendo lo stato povero delle sue finanze, si è rivolto quel Consiglio comunale alla Camera per ottenere un più largo sussidio dal Governo.

In quanto poi alla considerazione fatta dall'onorevole Cavalletto, intorno al sussidio dato per le piene del Po nella parte superiore d'Italia, io come lui riconosco che quel disastro fu eccezionale, e dirò anche nazionale, e quindi il sussidio fu e dovette essere eccezionale.

Ma ciò dovrebbe in parte essere preso ad esempio pel comune di Salle perchè continuamente minacciato dalle frane, e quindi il sussidio, che chiede per opere che valgano a difendere il suo territorio, debba essere in una misura larga, e che non abbiassi in vista l'articolo 97 della legge sui lavori pubblici, ma sì bene l'articolo 99, il quale riguarda le opere di quarta categoria, ma non prescrive limite alcuno al sussidio medesimo, appunto perchè debbonsi tener presenti molte circostanze eccezionali, come riscontransi nel fatto del comune di Salle.

Presidente. Dunque la Commissione propone l'invio della petizione che porta il n. 3364 al ministro dei lavori pubblici.

Se non vi sono obiezioni, queste conclusioni si intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

La Giunta sospende di riferire sulla petizione di n. 3395.

Invito l'onorevole Bianchi a venire alla tribuna.

Bianchi, relatore. In data 23 settembre 1878 il comune di Mantova presentava alla Camera la seguente petizione, che, per la sua brevità, e perchè non si presta ad essere compendiata, leggo testualmente:

“ La città di Mantova, per la sua qualità di piazza forte, se non ebbe a subire devastazioni durante il periodo delle guerre combattutesi per la nazionale indipendenza, ebbe però a soggiacere a rilevanti prestazioni militari cagionate da forti concentramenti di truppe, e dalla conseguente necessità di provvedere ai loro bisogni, quando il cessato Governo faceva a questo comune analoghe ingiunzioni.

“ Siffatte prestazioni, per non parlare di quelle avvenute nel 1848, si riferiscono agli anni 1859, e 1866.

“ Quelle dell'anno 1859, non mai dal Governo austriaco soddisfatte, importano insieme italiane lire 8424,69, e derivano da alloggi forniti a truppe dell'ex-ducatato di Parma qui rifugiate dal 13 al 15 giugno di quell'anno, e da stallatico somministrato per buoi che il Comando della fortezza aveva qui concentrati per approvvigionamento esclusivamente militare; la quale seconda prestazione durò a peso del comune fino al 23 maggio 1860.

“ Quelle dell'anno 1866 che il Governo straniero lasciò parimenti insoddisfatte, ascendono in complesso a lire 79,951.05 e traggono causa in minima parte da pigione di locali forniti per la cancelleria della provianda militare e pel rimanente da alloggi forniti ad ufficiali, a truppe ed a cavalli di transito durante l'assedio, da stallatico per buoi e pecore di approvvigionamento militare dal 12 maggio all'8 ottobre 1866, e da spese incontrate dal comune per ospitali militari, ufficio telegrafico ed altre diverse prestazioni.

“ Questi crediti originariamente professati, come già si disse, verso il cessato Governo austriaco, e che insieme rilevano a lire 88,375.74 furono a tempo debito insinuati con la scorta dei relativi documenti secondo le norme vigenti per le contabilità dei comuni verso il regio erario. Oltracciò, in obbedienza al disposto del regio decreto 24 maggio 1867 n. 3748, vennero rinnovate tali insinuazioni alla Commissione con quel decreto istituita.

“ Ritenuto però che tali pratiche in sede am-

ministrativa non hanno sortito alcun utile effetto;

“ Ritenuto che, per effetto degli accordi seguiti fra il Governo nazionale e l'austro-ungarico ed approvati con legge 23 marzo 1871 n. 137, nessun'azione tendente al realizzo di tali crediti sarebbe intentabile contro quest'ultimo Governo;

“ Ritenute che la Rappresentanza civica desidera di possibilmente evitare di chiamare in giudizio il Governo nazionale quale subentrato negli obblighi del Governo straniero;

“ Ritenuto che più volte in seno del Parlamento nazionale fu discusso intorno ai provvedimenti adottabili per soddisfare le legittime pretese creditorie dei privati e dei comuni dipendenti da prestazioni militari non confondibili coi danni derivanti da devastazioni cagionate in attualità di guerra;

“ Ritenuto che anche in recente epoca (seduta 20 maggio 1878 della Camera dei deputati) l'onorevole ministro delle finanze ebbe a dichiararsi disposto a presentare un disegno di legge relativo a questa materia;

“ Ritenuto quindi che, in previsione di tale evento, è conveniente che il Parlamento nazionale abbia presente anche i sovraccennati crediti del comune di Mantova;

“ La sottoscritta Giunta municipale, in esecuzione di apposita deliberazione di questo consiglio comunale in data 25 giugno 1878, resa debitamente esecutoria, raccomanda le sovraccennate ragioni creditorie del comune di Mantova all'alto patrocinio della Camera dei deputati, chiedendo che sia provveduto affinché, nel caso di presentazione d'analogo progetto di legge, vengano tenuti nella debita contemplazione i crediti sovraenunziati derivanti da prestazioni militari ed ammontanti in complesso a lire 88,375.74. »

Come la Camera avrà avvertito, la domanda del municipio di Mantova non appoggia i diritti di rimborso accampati a disposizioni di legge oggi in vigore, ma si limita a chiedere che anche ai crediti del comune di Mantova si ponga mente nell'eventualità di una legge futura.

Non è quindi il caso di entrare oggi in alcun apprezzamento di merito circa alla consistenza di questi crediti e dei diritti che dai medesimi possono derivare.

Non potendosi però dubitare della esistenza dei fatti asseriti da una rappresentanza rispettabile qual'è il municipio di Mantova, la Giunta crede non possa la Camera rifiutare l'esaudimento della discreta domanda che il medesimo ha presentata, e all'unanimità propone che la petizione sulla quale ho l'onore di riferire, sia inviata agli archivi

per poter essere presa in esame quando si verifichi l'eventualità a cui allude la petizione stessa e la Camera sia chiamata ad occuparsi di un disegno di legge che venga a considerare ragioni creditorie simili a quelle avanzate dal comune di Mantova.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Arco.

D'Arco. Io proporrei che, invece di essere depositata negli archivi, la petizione del comune di Mantova venisse trasmessa al ministro delle finanze, il quale in diverse occasioni ha assunto impegno di risolvere la questione relativa ai crediti per somministrazioni o danni di guerra.

Presidente. L'onorevole D'Arco propone che la petizione che porta il n. 1763, anzichè agli archivi sia inviata al ministro delle finanze.

La Commissione acconsente?

Bianchi, relatore. La Commissione ha creduto di concludere nel modo il più benevolo verso il municipio di Mantova inviandone la petizione agli archivi; giacchè il ministro delle finanze, senza un provvedimento legislativo, non può far nulla a favore del municipio stesso.

È quindi il legislatore che deve necessariamente intervenire; e la norma seguita dalla Camera in casi analoghi è stata sempre quella di mandare agli archivi petizioni di questo genere.

La Giunta quindi persiste nella proposta sua. Vegga la Camera se sia il caso di assecondare il desiderio dell'onorevole D'Arco.

D'Arco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

D'Arco. Mi costringono a persistere nella mia proposta gli impegni assunti dal ministro delle finanze di presentare apposito disegno di legge per il risarcimento dei danni che sono oggetto della presente petizione.

Io sono riconoscente alla Commissione della preferenza dimostrata al comune di Mantova proponendo che la sua petizione venga depositata negli archivi; ma l'onorevole relatore non potrà negare che questa conclusione non tornerà di molto giovamento alle finanze della città di Mantova. *(Si rida)*

Mandando al ministro delle finanze questa ed altre domande dello stesso genere, io spero che il ministro medesimo si sentirà spronato a presentare qualche provvedimento che valga a rendere una giustizia lungamente attesa.

Presidente. Pongo a partito la proposta dell'onorevole D'Arco.

(È approvata.)

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Donato. Io desidererei che l'onorevole presidente mi dicesse in qual senso vada intesa questa deliberazione della Camera di inviare la petizione al ministro anziché agli archivi.

L'onorevole Biancheri, che oltre ad essere vecchio deputato come me, è anche nostro presidente, sa bene che questo invio equivale ad un invito rivolto al ministro perchè faccia quello che si chiede nella petizione.

Così almeno s'intendeva una volta: se coll'andar degli anni, e con la diminuzione delle prerogative parlamentari, si sia distrutto anche questo principio, ch'era la sola risoluzione veramente favorevole che si potesse adottare per le petizioni nella Camera dei deputati, io mi augurerei che fosse ristabilito.

Presidente. Io credo che sarebbe ora ozioso il determinare il significato e l'effetto dell'invio di una petizione al Governo; ma è certo che con esso si richiama l'attenzione del Governo medesimo sull'argomento della petizione invitandolo a provvedere. Il Governo poi è tenuto a partecipare alla Camera i propri intendimenti, o le proprie risoluzioni; e la Camera ha sempre il diritto di ritornare sull'argomento della petizione e di prendere quelle determinazioni che stimi opportune.

Bianchi, relatore. Con la petizione numero 2275, Ildebrando Bencivenni, direttore del giornale "Il Maestro Elementare Italiano", edito in Torino, presenta ai due rami del Parlamento una petizione a stampa, firmata da lui, dai redattori del suo giornale e da moltissimi maestri e da molte maestre appartenenti alle varie province d'Italia, tendente a dimostrare come siano deplorabili le condizioni in cui versano le scuole elementari italiane e sia compassionevole la posizione fatta agli insegnanti nelle medesime e come oramai più non si possa nutrire lusinga che la maggior parte dei nostri comuni possano, sappiano e vogliano provvedere, in un modo adeguato, agli inconvenienti che si deplorano.

Conchiude quindi, invocando che lo Stato, pur lasciando alle Amministrazioni comunali una qualche ingerenza nelle rispettive scuole elementari, ne avochi a sé la direzione, le organizzi in modo da poter aprire ai maestri una vera carriera e somministri i mezzi necessari a far sì che la scuola popolare italiana sia tolta dall'abbandono in cui finora fu lasciata, e ai maestri e alle maestre elementari sia fatta una posizione più conveniente.

Come la Camera vede, la questione sollevata dalla petizione presentata dal signor Bencivenni

e dai maestri che vollero con la loro firma associarsi a lui, è assai grave, e benchè tutt'altro che nuova, è però sempre degna di studio e di considerazione.

La Giunta delle petizioni credette quindi di dover proporre che alla Camera piaccia di deliberare l'invio agli archivi della petizione medesima, onde, appena che la Camera stessa fosse chiamata ad occuparsi di qualche progetto di legge inteso a introdurre sostanziali riforme nell'andamento delle nostre scuole elementari, possa la petizione stessa essere presa in opportuno esame.

Presidente. Pongo a partito le conclusioni della Giunta delle petizioni.

(Sono approvate.)

Bianchi, relatore. Con la petizione n. 2908, Giusti Socrate ed altri membri del Comitato del personale subalterno per l'esazione della cessata tassa sul macinato, costituitosi in Arezzo, invocano che si voglia accordare qualche considerazione ai servizi che gli impiegati del macinato hanno reso con zelo ed abnegazione all'amministrazione finanziaria dello Stato, e si voglia avere riguardo alla posizione disgraziata ad essi fatta dall'abolizione di quella tassa; abolizione che se fu di gran sollievo ai contribuenti, fu una sciagura per coloro ai quali toglieva una posizione che, quando fu conferita, tutte le circostanze si accordavano nel far ritenere non dovesse riescire così precaria.

I petenti, nel mentre quindi si dichiarano riconoscenti per quanto già fece il Governo a favore della classe alla quale appartengono, implorano che, vista l'insufficienza dei provvedimenti finora presi, sia agevolato a loro il modo di trovar posto in qualche altra categoria di impieghi nell'amministrazione dello Stato, e particolarmente che si accordi loro una preferenza nell'assegnamento dei posti nell'amministrazione delle ferrovie e del monopolio dei tabacchi.

La Giunta, memore delle calde raccomandazioni che da parecchi colleghi furono rivolte al Ministero in argomento, e delle benevoli dichiarazioni che il Governo ha fatte nella sua adunanza del 22 febbraio 1884, credette di essere interprete dei voti della Camera deliberando, che si avesse a proporre alla Camera l'invio al ministro delle finanze della petizione in parola, nella fiducia che il Governo, senza creare nuovi inutili uffici e senza ledere diritti acquisiti, procurerà di avere i maggiori riguardi per gli impiegati del cessato ufficio per l'applicazione della tassa sul macinato che si

resero benemeriti dell'amministrazione, e che ancora si trovano privi di impiego.

Presidente. Pongo a partito le conclusioni del relatore.

Coloro che le approvano, vogliano alzarsi.

(Sono approvate.)

Invito l'onorevole Zucconi a venire alla tribuna per riferire sopra altre petizioni.

Zucconi, relatore. Onorevoli colleghi, domando la vostra attenzione sulla petizione 2863, la quale non concerne soltanto l'interesse di un individuo, ma ha tratto bensì alla tutela dei nostri connazionali all'estero, e quindi è della più alta importanza.

Narrerò brevemente i fatti che hanno motivata la petizione; fatti che non devono a voi riuscire nuovi, poichè i giornali d'Italia parlarono negli anni scorsi più volte della colonia nominata *Stella d'Italia* nella Repubblica Argentina.

Fino dal primo dicembre 1881, Vincenzo Caetani, romano, indirizzava la petizione sulla quale io riferisco, da Buenos Ayres al Parlamento italiano.

Su proposta del Caetani fatta al ministro dell'interno della Repubblica Argentina, fra il Caetani stesso e S. E. il presidente della Repubblica Argentina si stipulava solennemente, per mezzo del pubblico notaio generale della Repubblica, un contratto del quale ecco le principali condizioni.

Il signor Caetani si obbligava di stabilire una colonia agricola industriale in un terreno boschivo di sua proprietà dell'estensione di quattro leghe quadrate, situato nella provincia di Santa Fè nel territorio del Chaco, colonia che doveva essere composta di cinquanta famiglie o gruppi di due adulti per lo meno. Ognuna di queste famiglie doveva ricevere *gratis* un lotto di terra di 30 ettari, con la condizione di abitarla e di coltivarla per due anni consecutivamente, dopo di che la proprietà del suolo sarebbe restata alla famiglia che lo coltivava.

Seconda condizione: di dar lavoro per la fabbricazione della potassa alle persone abili della colonia col salario di 10 a 20 pezzi forti mensili.

Una voce. Che cosa sono i pezzi forti?

Zucconi, relatore. Equivalgono a scudi.

Terza condizione: di anticipare abitazione, attrezzi da lavoro, bestiame, sementi e sostentamento per un anno, salvo da parte dei coloni il rimborso a rate dopo il terzo anno con l'interesse del 10 e il premio del 20 per cento.

Quarta condizione: di costruire un edificio per l'alloggio provvisorio di dieci famiglie.

Alla sua volta il Governo argentino si obbligava: 1° al trasporto gratuito delle cinquanta famiglie ed attrezzi dal porto di Buenos-Ayres a quello di Reconquista; 2° di anticipare al Caetani 10,000 pezzi forti, dei quali 2000 dopo lo stabilimento di dieci famiglie, e così successivamente fino a che fossero completate le cinquanta famiglie. La anticipata somma doveva dal Caetani essere rimborsata al Governo in cinque annue rate a cominciare da tre anni dopo la stipulazione, e in garanzia del rimborso il Governo argentino aveva facoltà di iscrivere ipoteca sulle quattro leghe di terreno di proprietà del Caetani e su tutte le costruzioni che vi sarebbero in seguito sorte, nonchè sugli attrezzi appartenenti alla colonia.

Il Caetani eseguì fedelmente il suo contratto.

Nell'ottobre 1877 si stabilirono nella colonia le prime dieci famiglie, e il Governo pagò la prima rata promessa di 2000 pezzi forti. In seguito si stabilirono altre diciotto, poi altre cinque, in seguito altre ventuno famiglie, in tutto cinquantaquattro famiglie, cioè un numero maggiore delle cinquanta che erano state promesse dal Caetani.

Il Caetani costruì l'alloggio provvisorio per le dieci famiglie; fu cominciato il dissodamento delle terre; s'impiantò la fabbrica della potassa. Tuttociò venne riconosciuto dal Commissariato d'immigrazione come agli allegati di cui è fornita la petizione Caetani. Si diedero dal Caetani attrezzi, bestiame e tuttociò che era necessario per far fiorire la colonia, cosicchè nel 25 dicembre 1877 il Caetani annunziava di avere adempiuto a tutti gli obblighi suoi.

Non constando però se ogni famiglia avesse ricevuto il suo lotto di terra, la *Contadoria* generale ne domandava informazione certa al Commissariato, e nel 29 marzo 1879 il commissario informava essersi consegnata la terra a tutti i coloni, e per conseguenza il Caetani aver adempiuto ad ogni obbligo col Governo.

Dopo ciò sembrava che il Governo argentino dovesse senz'altro da parte sua adempire l'obbligo assunto nel contratto del pagamento degli altri 8000 pezzi forti, che aveva promesso di anticipare al Caetani. Però la *Contadoria* generale scopse nel suo rapporto del 23 marzo 1879, che le garanzie ipotecarie, le quali erano state accettate nel contratto solenne dal Governo, non erano sufficienti. Si diceva che quel terreno di quattro leghe sul quale era stata iscritta ipoteca, non era del Cae-

tani, imperocchè in forza dello stesso contratto egli si era obbligato a farlo colonizzare dalle 50 famiglie, e cederne a ciascuna di queste un lotto speciale. Si diceva poi che il vincolo ipotecario sugli attrezzi, come cose mobili, non aveva efficacia giuridica. Quindi non trovandosi abbastanza garantito il Governo per l'anticipazione dei 10,000 pezzi forti, non soltanto si ricusava di versare gli 8000 rimanenti, ma ripeteva ancora la restituzione dei 2000 già versati.

In seguito a questa relazione il procuratore fiscale, confessando con un suo rapporto del 7 aprile 1879, che nei documenti presentati eravi bastante prova per esser certi il Caetani aveva scoddisfatto al contratto che stipulato col Governo, proponeva il pagamento in conto della metà della somma al Caetani, cioè di 4000 pezzi forti.

Come vedete, si faceva una giustizia a metà. Ma il Ministero della repubblica, al contrario, con decreto del 26 aprile, stabiliva doversi esigere che la garanzia ipotecaria fosse effettiva, tenuto conto delle osservazioni della *Contadoria* generale, altrimenti non solamente si rifiutava il pagamento degli 8000 pezzi forti, ma si ripetevano ancora i 2000 versati.

Dopo ciò il Caetani pensava di ricorrere ai tribunali del paese, per farsi rendere giustizia. Da sua parte, si erano adempiuti gli obblighi del contratto; poteva chiedere al tribunale che il Governo fosse condannato ad adempiere i suoi. Però il Caetani scoperse che, per una giurisprudenza di quel paese, stabilita dalla suprema Corte Federale, con sentenze del 26 settembre 1864 e 1º giugno 1865, il Governo della Repubblica non poteva esser chiamato avanti ai tribunali; ed allora egli, vedendosi chiusa la via della giustizia ordinaria, credette bene di ricorrere al Governo del Re d'Italia. Il Caetani si rivolse al nostro incaricato di affari presso la Repubblica, dimostrando la ragionevolezza della sua pretesa. Diceva aver egli adempiuto ogni suo obbligo, firmando l'atto col quale consentiva si assumesse ipoteca sui propri beni; restare al Governo di eseguire la iscrizione della ipoteca nel libro rispettivo, a forma degli ordini dati dal commissario generale; non essere ammissibile che, dopo un contratto stipulato solennemente e col concorso di tutte le autorità dello Stato, a ciò necessarie, una parte si potesse sottrarre alla soddisfazione degli obblighi, sotto il pretesto di aver preso un equivoco intorno alla solidità delle garanzie stipulate. Osservava, poi, in linea di fatto, il Caetani, che le garanzie ipotecarie non erano state offerte da lui, ma erano state

richieste e stabilite dal Governo della repubblica argentina, di sua libera volontà.

L'incaricato nostro di affari fece premure presso il Governo della repubblica perchè al Caetani fosse resa giustizia. Però tutte queste premure a nulla valsero. In mezzo agli indugi interposti dal Governo della repubblica, nell'assenza del Caetani che era costretto a recarsi a Buenos Ayres per ottenere il pagamento delle anticipazioni promesse, mancando i mezzi finanziari per soddisfare ai bisogni della colonia, i coloni, miserabili e demoralizzati, cominciarono a disgregarsi e ad abbandonare la terra data loro a cottimo, e la fabbrica restò quasi del tutto deserta. Così in poco tempo la spesa e tutte le fatiche della colonia andarono perdute.

Le sollecitazioni fatte dal Caetani all'incaricato d'affari italiano, e da questo al Governo della repubblica, durante il 1879, il 1881 ed il 1882, sono innumerevoli. Nè io starò ad annoiare la Camera col raccontarle. Si è ricorso al presidente della repubblica prima, poi al Senato argentino, ma i ricorsi furono sepolti nell'oblio. È notevole poi che questo stato di cose continua da quattro anni; e nonostante tutte le promesse fatte all'incaricato d'affari d'Italia, col procrastinare la soluzione della vertenza da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, da un mese all'altro, il Governo argentino mostra l'intenzione di burlarsi del Governo italiano.

Questi i fatti, dai quali emergono queste verità: che per parte del Caetani vi fu l'adempimento dei suoi obblighi, e per parte di quel Governo l'ingiusto rifiuto a soddisfare a quelli assunti verso i nostri connazionali; che le leggi della repubblica Argentina non porgono modo ai privati di ottenere soddisfazione nelle vie ordinarie contro il Governo, e che perciò è importante, per la protezione della nostra numerosa colonia, di trovar modo che la soddisfazione si ottenga per via diplomatica; che finalmente in quest'affare è impegnato non solamente l'interesse d'un privato, come io fin da principio aveva l'onore di dirvi, ma quello d'una colonia d'oltre 300,000 italiani, ed oziandio la dignità ed il nome italiano; in vista del modo con quale il Governo Argentino si è fatto lecito di rifiutarsi agli impegni replicatamente assunti, come risulta dai documenti prodotti dal Caetani al rappresentante d'Italia per la risoluzione della vertenza, ed in vista anche della prova di impotenza che il Governo italiano darebbe, se non riuscisse a conseguire questa opera di giustizia, dovuta ad un cittadino italiano, hanno indotto la Giunta di pro-

porre a voti unanimi alla Camera il rinvio di questa petizione al ministro degli affari esteri.

Aggiungerò ancora che il povero Caetani non è potuto sopravvivere al disastro che l'ha colpito per ingiustizia del Governo Argentino. Egli, ritornando da Roma alla Repubblica Argentina, per rinnovare le sue premure, moriva in viaggio.

Gli eredi suoi, i quali accettarono la sua eredità col beneficio dell'inventario, rinnovarono la presente petizione alla Camera.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Depretis, presidente del Consiglio. Io accetto il rinvio, deliberato dalla Giunta, di questa petizione, anche nell'assenza del mio onorevole collega il ministro degli affari esteri. Ma non potrei assumere altro impegno, accettandolo, che di fare le pratiche diplomatiche perchè sia resa giustizia, se giustizia fosse stata negata, al nostro concittadino e poi di riferire alla Camera i risultati di queste pratiche.

Presidente. La Giunta propone dunque l'invio al ministro degli esteri della petizione che porta il numero 2863.

L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare, a nome del suo collega, questo invio, alle condizioni da lui espresse.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà approvata la proposta della Giunta delle petizioni.

(È approvata.)

Zucconi, relatore. Petizione numero 3038.

Alcuni veterinari della città di Alba espongono: che, per effetto dell'articolo 125 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865, fu stabilito che l'esercizio della professione di veterinario fosse vietata a chiunque non avesse ottenuto la patente di idoneità. Nel successivo articolo si faceva eccezione per quei veterinari i quali, benchè non forniti di patente, erano in esercizio da oltre 10 anni.

Nell'articolo 126 però si stabilisce, che agli impieghi pubblici ed alle perizie giudiziarie debbano essere esclusivamente chiamati i veterinari muniti di patente.

È contro quest'articolo 126 del regolamento che i veterinari d'Alba ricorrono. Essi nella loro petizione fanno osservare che sebbene l'articolo 125 conceda ad essi, quando hanno un esercizio anteriore di 10 anni, di esercitare anche in seguito l'arte loro benchè non forniti di patente, tuttavia, essendo essi allontanati dal fare le perizie

giudiziarie e dai pubblici impieghi, non hanno il modo di vivere. La petizione si aggira tutta sopra quest'argomento. Essi dimostrano che si sono dovuti ricoverare in piccoli paesi, perchè non potevano più vivere in paesi dove hanno sede le preture, dove hanno sede i tribunali, perchè sono esclusi dal fare le perizie.

Quindi domandano in certo modo che la Camera voglia revocare la disposizione dell'articolo 126 del regolamento.

La Giunta per le petizioni, considerando che si tratta di un regolamento organico, considerando che l'articolo 126 del regolamento è basato sopra ragioni giustissime perchè per garanzia delle perizie giudiziarie è certamente utile che il perito chiamato sia fornito di patente, non ha creduto di poter proporre provvedimenti favorevoli per questa petizione, e quindi vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti questa proposta della Giunta delle petizioni; chi l'approva voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Zucconi, relatore. Petizione numero 3081.

Domenico Ferradini, milanese, capomastro muratore, espone alla Camera che nel 1848 eseguì alcuni lavori per l'importo di lire 1,669.33. Questi lavori furono eseguiti nel fabbricato demaniale ad uso di caserma detto di San Bernardino alle monache nella città di Milano, per avutane ordinazione dal Governo provvisorio di Lombardia. I lavori vennero regolarmente collaudati, e l'importare venne nel collaudo accertato nell'anzidetta somma di lire 1669.33. Il Ministero della guerra del Governo nazionale rilasciò il relativo mandato di pagamento nella somma di cui sopra in data 3 agosto 1848. Il Ferradini fece tutte le premure possibili per esigere questo mandato. Però il pover'uomo non riuscì nel suo intento. In quei giorni difficilissimi per l'Italia, quando l'esercito sardo ripiegavasi già su Milano, le casse erano esauste, chiusi i relativi sportelli; per cui, nè allora, nè in seguito alla ritirata da Milano dell'armata sarda, poté riuscire al Ferradini di essere pagato. Venuto il Governo austriaco, egli non mancò di chiedere il rimborso di un lavoro fatto per conto dello Stato; ma, mentre il Governo austriaco, con dispaccio luogotenenziale del 22 febbraio 1858 diretto all'amministrazione centrale di Lombardia, ammetteva l'esistenza del credito del petente Ferradini, tuttavia diceva non essere stata data a lui questa commissione dal Governo austriaco, ma bensì dal Governo nazionale, quindi disconosceva l'obbligo del pagamento.

Appena redenta la patria, il Ferradini si rivolse al Governo nazionale. Ed infatti il Governo provvisorio di Lombardia, nel 12 dicembre 1859, rispondeva che si riservava di applicare le massime che sarebbero state adottate in argomento.

Il 7 agosto 1862, il Ministero della guerra ebbe a riferire che la Commissione speciale di liquidazione aveva emesso parere favorevole intorno al credito di lire 1669,33 e lo aveva iscritto nello specchio generale dei creditori verso il Governo provvisorio di Lombardia, soggiungendo però che prima di eseguire il pagamento, dovevasi attendere la necessaria autorizzazione governativa.

Il Ferradini ancora attende quest'autorizzazione.

Nessuna legge in proposito fu proposta al Parlamento. La Commissione non mancò di ricercare se qualche legge vi fosse che potesse in qualche modo autorizzare il pagamento. Fu esaminata la legge per la restituzione dei prestiti decretati dai Governi provvisori di Lombardia, Venezia e dei crediti residui ai comuni di Toscana, del 24 marzo 1885, ma la Giunta vostra si avvide che questa legge non provvedeva al caso, e quindi non si credette autorizzata ad altro che a proporvi il rinvio di questa petizione agli archivi, nel senso però che, se una nuova legge si facesse per la restituzione di questi crediti ai privati per imprevisti o per lavori fatti per conto dei passati Governi nazionali, si abbia a tenere conto anche della petizione Ferradini.

Majocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Majocchi. Per le ragioni dette poco fa dall'onorevole D'Arco, e che hanno determinato la Camera a mandare al ministro delle finanze, anziché agli archivi, la petizione n. 1763 del municipio di Mantova, io prego la Camera di volere egualmente mandare al ministro delle finanze, e non agli archivi, la petizione del Ferradini che è di argomento analogo appunto a quello accennato dall'onorevole D'Arco. Il diritto del Ferradini risulta dalla discussione che avvenne a proposito del disegno di legge poi prestiti della Lombardia, della Venezia e della Toscana, e dalle esplicite dichiarazioni del ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, dichiarando di accettare l'ordine del giorno votato dalla Commissione, ebbe a dire:

“Dopo aver sodisfatto a questi prestiti, il Governo non mancherà di considerare tutti gli altri casi di giuste riparazioni, sebbene esse non siano ancora rivestite del giuridico riconoscimento, da un diritto rigoroso di legge.”

Dopo la votazione per parte della Camera di quell'ordine del giorno accettato dal ministro, non ebbe più luogo una discussione in proposito.

Il Ferradini non ha potuto recuperare il suo avere, sia dal Governo provvisorio che era finito, e tanto meno dal Governo che gli succedette. In seguito, il Governo austriaco ha dichiarato sempre di non voler riconoscere quel debito, per la ragione che avea addossato al Governo italiano l'obbligo di pagare tutte quelle passività che potessero essere a lui addebitate.

È dunque evidente che il Governo italiano è obbligato a rimborsare il credito dal Ferradini reclamato.

Zucconi, relatore. Per parte della Giunta devo dichiarare che l'invio agli archivi non suonava esclusione della domanda; significava soltanto che non si poteva provvedere senza un disegno speciale di legge.

Era per questo che la Giunta avea proposto il rinvio agli archivi. Però l'onorevole Majocchi ricorre all'antecedente testè avvenuto intorno ad una petizione del comune di Mantova, per la quale, in condizioni identiche, la Camera ha ammesso il rinvio al ministro delle finanze; e di fronte a questa nuova giurisprudenza della Camera certamente la Giunta delle petizioni non può che rimettersene alla Camera stessa ed al Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Io non mi oppongo a che questa petizione della quale ha parlato l'onorevole Majocchi sia inviata al ministro delle finanze; però con una riserva.

Poichè i casi pei quali furono avanzate pretese identiche di credito verso i cessati governi provvisori sono molti e di differente natura, tantochè fino ad ora non si è potuto provvedere, io credo che, accettando il rinvio della petizione al ministro delle finanze, non debba intendersi pregiudicata la questione.

La questione sarà esaminata, ma il Governo si riserva di dichiarare alla Camera se potrà o no prendere un provvedimento in proposito.

Presidente. Onorevole Majocchi, ha facoltà di dichiarare se acconsenta a questa riserva.

Majocchi. Io mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Dichiarando il Governo di non opporsi all'invio al ministro delle finanze della petizione n. 3081, e non sorgendo altre opposizioni,

la proposta dell'onorevole Majocchi si riterrà approvata.

(È approvata.)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. Martinetto Giovanni scrivano di 1^a classe nel Ministero delle finanze, direzione delle imposte dirette, e tenente della milizia territoriale, colpito da gravi ingiustizie dall'amministrazione in cui presta i suoi servizi dal gennaio 1872, senza mai aver potuto ottenere la minima riparazione, sebbene non si disconoscessero i fatti, si rivolge alla Camera perchè voglia prendere in esame i suoi reclami ed omanare quella deliberazione che crederà di giustizia.

Non so se ora serva ancora.

Un voce. È morto.

Zucconi, relatore. Non credo.

Ad ogni modo la petizione, di cui si tratta, ha origine da ciò: che negli esami di promozione dell'anno, la Commissione aggiudicatrice non lo approvava perchè avendo ottenuto 41|42 nell'esperimento gli mancava un punto nell'operosità e nella diligenza, nella quale il capo della 5^a divisione dell'amministrazione del Demanio, cavalier Giachi, da cui dipendeva, assegnò al Martinetto soli 8 punti invece che 10, quanti, egli dice, glie ne spettavano.

La querela del Martinetto si aggira tutta su questo argomento: che gli spettavano 10 punti per diligenza e gliene vennero dati soltanto 8. Da ciò la conseguenza che egli non fu approvato all'esame, con impedimento alla carriera, e con grave jattura sua e della numerosa sua famiglia.

Ebbe perciò il Martinetto a ricorrere al ministro delle finanze, esponendo che gli spettavano 10 punti e non 8 per operosità e diligenza, per la ragione che lo stesso capo della 5^a divisione l'aveva proposto per una paga speciale, e superiore a quella di tutti gli altri scrivani, e perchè gli si era corrisposto un supplemento di soldo, e perchè risulta da documenti la sua ottima condotta, che non ha mai dato luogo a richiami. Implorava quindi, o la revisione degli esami, o la nomina di ufficiale d'ordine, o altro posto che dal ministro si credesse migliore.

Il Ministero fino dal 1879 rispondeva:

1° Che per massima il giudizio delle Commissioni esaminatrici fu sempre ritenuto inappellabile, ed essere impossibile un giudizio di revisione, per il quale il giudizio della Commissione esaminatrice resterebbe invalidato.

2° Che l'impiego stabile non può a lui con-

ferirsi a ciò opponendosi il testo del decreto del 9 gennaio 1876, n. 2909 ed il rispetto dei diritti quesiti dagli altri che superarono la prova.

Dopo questa risposta il Martinetti presentava vari decreti del Ministero della guerra, dai quali risultava che egli fu già ufficiale dell'esercito ed ora della riserva. Il Ministero con nota del direttore generale delle imposte dirette del 1880, riconosciuto che i suddetti titoli possono considerarsi come equipollenti a quelli sanciti dall'articolo 5 del decreto 19 dicembre 1875 per fargli ottenere un posto di archivista nelle intendenze, invitava il Martinetti a scegliere o di ripresentarsi agli esami, o a optare per un posto di archivista. Il Martinetti scelse il secondo caso; pare però che il Martinetti pretendesse un posto di archivista di seconda classe, o il posto di economo magazziniere, posti che egli dice si conferiscono ad impiegati scrivani di minore anzianità. Il Ministero, al contrario, non volle conferirgli che un posto d'archivista di terza classe nell'intendenze, non potendogli dare collocamento senza esame presso l'amministrazione centrale.

Questi i fatti. La petizione è dunque diretta a due scopi; primo, far rivedere il risultato degli esami; secondo, a chiedere un posto di carriera. La prima parte è inaccettabile per le ragioni addotte dal Ministero; la seconda parte non è neppure accoglibile, secondo il decreto del 9 gennaio 1876, ed il rispetto dovuto ai diritti quesiti degli altri che superarono la prova degli esami; quindi la Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Pongo a partito la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Zucconi, relatore. Petizione n° 3146. Il signor Luigi Appel, di origine bavarese, abbandonò nel 1859 l'esercito austriaco stanziato in Italia nel quale era luogotenente per cooperare al riscatto della nazione italiana.

Preso ad amare dal conte di Cavour, fu da lui mandato in missione straordinaria e segreta in Baviera nel 1860 e nel 1861, commissione compiuta con grave pericolo del giovane ufficiale.

Fu nel 14 luglio 1860 destinato al gabinetto del Ministero degli affari esteri in Torino.

Nel 18 aprile 1861 fu promosso a capitano dei bersaglieri, e nel 1863 diede prove di coraggio e di abnegazione nel perseguire i briganti nelle provincie meridionali.

Nel 1864, fu per sua sventura mandato a Palermo, applicato al Comando generale del 7° dipartimento, e colà si trovava col generale Angioletti a combattere l'insurrezione del 1866.

Nel 22 settembre di quell'anno, mentre l'Appel trovavasi sulla specola di Palermo ad osservare i movimenti delle bande armate dei rivoltosi, sopravvenne il generale Angioletti, il quale, osservate le bande degl'insorti che bivaccavano in vicinanza di una località detta dei Porrazzi, interpellò l'Appel se fosse pratico della località stessa. L'Appel rispose affermativamente. Allora l'Angioletti propose e pregò l'Appel di prendere con sé una compagnia di fanteria e guidarla contro gl'insorti. L'Appel rispose che andrebbe volentieri, ma che gli fossero date piuttosto due compagnie di bersaglieri poichè egli non intendevasi del comando della fanteria. (*Commenti*)

Risulta da un'inchiesta fatta che l'Angioletti non diede ordine formale all'Appel, ma che fece invece solamente una proposta, un invito.

Ad onta di ciò, l'Appel per queste parole, per le quali pareva che esso si fosse quasi rifiutato ad obbedire ad un comando del suo superiore, fu messo, per ordine del generale, agli arresti, fino a che, con verdetto del 5 ottobre 1866, fu, dalla Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare di Palermo, prosciolto dall'imputazione ascrittagli e dichiarato di non farsi luogo a procedimento.

Soltanto nell'11 ottobre venne rimesso in libertà.

Posteriormente, l'Appel veniva collocato in aspettativa per riduzione di corpo. Richiamato però il 5 marzo 1872 temporaneamente in servizio, l'Appel ebbe la sventura di esser destinato a Capua, al 4° reggimento bersaglieri, cioè ad un reggimento, dipendente dalla divisione militare di Napoli, comandata allora dallo stesso generale Angioletti. Questi, sentito che l'Appel era tornato al reggimento, ricordò il fatto di Palermo e spedì al ministro della guerra un rapporto col quale, dopo sei anni, formulava a carico dell'Appel l'accusa di pusillanimità, invocando che si convocasse *ad hoc* un consiglio di disciplina per decidere se l'Appel, potesse, malgrado tali precedenti, continuare a far parte dell'esercito.

Saputa l'accusa, l'Appel, che è di natura un poco vivace, si recò a Roma per giustificarsi a voce, ma non venne ricevuto dall'onorevole ministro della guerra, il quale invece l'invitò ad esporre in iscritto le sue ragioni, anche con lettera suggellata e riservata. E l'Appel spedì al ministro due lunghe memorie in plichi suggellati e riservati al ministro istesso. E non fa meraviglia davvero che scrivesse di molto, perchè la Giunta delle petizioni è stata letteralmente bersagliata dagli scritti dell'Appel, che compongono un volume di documenti.

Il ministro, in seguito, ordinò, con dispaccio dell'8 settembre 1872, che venisse convocato un Consiglio di disciplina divisionale in Palermo, per esprimere il suo avviso sulle accuse di mancanza contro l'onore e di gravi mancanze contro la disciplina. La prima accusa si riferisce al fatto di Palermo, la seconda si basava sulle lettere di discolta scritte dall'Appel in via riservata al ministro, nelle quali pare che si usasse un linguaggio sconveniente contro l'Angioletti, criticando le disposizioni da lui date in quella circostanza della difesa di Palermo.

Il Consiglio respinse l'accusa di mancanza di onore, ma accettò quella di mancanza grave alla disciplina, e, in base a questo giudizio, l'Appel, con decreto del 1872, fu revocato dall'impiego.

Colpito così il povero Appel fino nei mezzi di sussistenza, fece sforzi vari per difendersi e finalmente si rivolse alla Camera con una petizione contro il decreto di destituzione, e la Camera, sopra la relazione dell'onorevole Bizzozero, se ne occupò nella tornata mattutina del 12 dicembre 1881.

Si notò dal relatore che la difesa fatta dall'Appel non poteva dar luogo alla presa misura di rigore, perchè era stato dal ministro stesso invitato a scolarsi, e quindi implicitamente era stato autorizzato a valersi di tutti i mezzi che egli riputava opportuni, che l'Appel si trovava in istato di sovraeccitazione mentale e di risentimento per la grave accusa di mancanza d'onore; che l'accusa era tardivamente risuscitata dopo oltre sei anni, e che non era punto meritata, che i patemi d'animo e le privazioni avevano reso mezzo demente l'Appel, e in ogni modo la pena sofferta era già bastante a punirlo per infrazione di disciplina, onde la Giunta proponeva l'invio al Ministero della guerra. Il presidente del Consiglio, onorevole Lanza, e l'onorevole Mocenni fecero osservare non esservi esempio che un atto del ministro della guerra relativo alla disciplina dello esercito, dato in seguito al voto del Consiglio di disciplina fosse stato mai revocato; quindi proponevano l'ordine del giorno puro e semplice che venne dalla Camera approvato.

Nel novembre 1882 l'Appel presentò una nuova petizione alla Camera, provando, con l'esempio di altri 14 ufficiali, che si è dato e si dà continuamente il caso di ufficiali rimossi per punizione che poscia vennero richiamati in servizio o collocati a riposo.

La Giunta delle petizioni, visti gli estratti del bollettino dell'esercito con i quali si prova la verità di quanto l'Appel asserisce, considerando i

servizi speciali, dall' Appel prestati alla patria, crede di essere autorizzata a proporre l'invio al ministro della guerra della petizione presentata dall'ex-capitano Appel.

Presidente. Dunque la Commissione propone che la petizione che porta il n. 3148 sia inviata al ministro della guerra.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Ricotti, ministro della guerra. Come benissimo ha detto l'onorevole relatore, questa petizione fu già altra volta portata dinnanzi alla Camera, e su di essa fu deciso coll'ordine del giorno puro e semplice. Ora si propone dalla Commissione l'invio al ministro della guerra della petizione medesima presentata di nuovo; e la Commissione fa questa proposta perchè alcuni ufficiali rimossi dall'esercito furono poi richiamati in servizio, annullandosi così il decreto che li destituiva.

Ciò è verissimo, sebbene sia successo molto di rado, e in casi eccezionalissimi, quando, cioè, in seguito a reclami presentati dai colpiti da questa provvigione, ebbero a riconoscere che vi era stato qualche errore nella procedura. Anche due mesi or sono fu revocato uno di questi decreti. Ma per ottener ciò furono seguite le vie prescritte dalle leggi. Vale a dire, venne fatta istanza al Re perchè fosse sentito il Consiglio di Stato.

La cosa venne esaminata, ed essendosi riconosciuto che vi era stato un errore di procedura, il Ministero ha revocato il decreto.

Quanto all' Appel io non potrei affermare oggi se egli abbia presentato, o no ricorso al Consiglio di Stato.

Ma, una delle due: o l'ha presentato e fu respinto dal Consiglio di Stato, e allora la pratica è esaurita, nè sarebbe opportuno che la Camera la facesse nuovamente rivivere, ovvero non l'ha presentato, ed allora l' Appel ottemperi alla procedura prescritta dalla legge.

Ma vi è di più. So che l' Appel ha ricorso anche al Senato; ed il Senato, or sono 5 o 6 mesi, ha udito riferire su questa petizione; ma ha sospeso ogni deliberazione in proposito, perchè l' Appel, contemporaneamente, aveva chiesto, per mezzo del procuratore generale, di intentare un processo a carico dei senatori Bonelli e Angioletti i quali, secondo lui, sono colpevoli di tutti i malanni di cui ebbe a soffrire. Si veda, dunque, quanto sarebbe inopportuno prender ora in considerazione la domanda dell' Appel.

Per questi due motivi, pregherei la Camera di passare semplicemente all'ordine del giorno sulla petizione proposta dall' Appel, e di lasciare che

questa pratica, la quale dura da 10 o 15 anni, compia il suo corso regolare.

Aggiungerò che all' Appel, quando fu revocato, gli fu liquidata la sua pensione. Naturalmente, la pensione non sarà molto grande, ma in ogni modo proporzionata agli anni di servizio che egli ha prestato. Questo ho creduto di far rilevare perchè mi è parso che l'onorevole relatore dicesse che l' Appel non gode di alcuna pensione.

Del resto, la Camera sa che, non altrimenti di quel che accade per gli impiegati civili, gli ufficiali revocati possono chiedere la liquidazione della loro pensione, la quale è naturalmente proporzionata agli anni di servizio prestati dal revocato.

Quindi, non è esatto il dire che l' Appel sia stato messo sulla strada, senza alcun mezzo di sussistenza.

De Renzis. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

De Renzis. Pregherei i miei colleghi della Commissione di non insistere nella loro proposta, dopo le parole dell'onorevole Di San Donato, il quale, d'anzi, ha determinato tutta la gravità di una deliberazione della Camera per la quale si invii una petizione al Ministero: nel caso presente, approvando la proposta della Commissione, sarebbe come dire al ministro, che tutto ciò che si è fatto dal Consiglio di disciplina a riguardo del capitano Appel, sarebbe mal fatto.

Ora io credo che il ministro della guerra, anche se la Camera gli inviasse la petizione, non potrebbe che lasciare le cose come sono presentemente.

Ad ogni modo, se la Commissione recede dalla sua proposta, io pregherei il ministro della guerra di voler prendere in benigna considerazione l'ufficiale Appel, il quale, sebbene abbia mancato verso la disciplina, e sia di origine straniera, ha esposto la sua vita per la nostra indipendenza. Ora questi servizi un paese non deve mai dimenticare. E se l' Appel ha avuto la disgrazia di non poter più portare la divisa militare, ciò nonostante i servizi, da lui resi, dovrebbero avergli guadagnata la stima di qualunque ministro della guerra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Io faccio completa astrazione da qualsiasi questione soggettiva.

Mi riferisco unicamente all'esposizione dell'onorevole relatore, e confesso che, anche soltanto in linea di procedura, non trovo giustificabile la proposta dell'onorevole ministro.

L'onorevole relatore, infatti, ci ha narrato che, tre o quattro anni fa, la Camera, deliberando sopra altra petizione dell'Appel, votò l'ordine del giorno puro e semplice, proposto dal presidente del Consiglio, onorevole Depretis, il quale affermava che non si era mai presentato caso d'una deliberazione contraria al parere dei Consigli di disciplina; ma ora la nuova petizione e la proposta della Commissione si fondano sul fatto che da quell'epoca in poi, in ben 14 casi, i pareri dei Consigli di disciplina non hanno impedito al Ministero di adottare provvedimenti contrari ai medesimi.

Il relatore anzi ha soggiunto che il *Bullettino* del Ministero della guerra, diligentemente esaminato, ha fornito alla Commissione la prova di tale fatto.

Se così è, la questione ha assunto nuovo aspetto e non può negarsi la necessità e la convenienza di un nuovo esame del fatto.

L'onorevole ministro osserva che l'Appel aveva aperta la via del ricorso al Consiglio di Stato, ch'egli non sa se l'abbia tentata, e quale, in caso affermativo, sia stata la risposta di quell'alto Consesso e per ciò solo domanda alla Camera che ripeta la deliberazione di molti anni fa.

Ma ciò non è giusto. Se, come è evidente, le ragioni che motivarono quella deliberazione, sono oggi dimostrate insussistenti, rivive per l'Appel il diritto a un nuovo esame della sua domanda e la proposta della Commissione provvede all'uopo, lasciando libero al ministro di sentire, se crede, il parere del Consiglio di Stato.

Credo quindi che l'onorevole ministro dovrebbe non insistere sulla proposta sua e lasciare che quella della Commissione sia votata; riservandosi così di decidere, secondo giustizia.

Zucconi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zucconi, relatore. Dirò brevemente le ragioni che ispirarono la Giunta a fare questa nuova proposta, che non è conforme a quella, alla quale si informò l'antecedente deliberazione della Camera.

Non soltanto la Giunta si ispirò a questo precedente di 14 (allora risultavano 14, ora, a quanto ha detto l'onorevole ministro, saranno più di 14), casi in cui i pareri dei Consigli di disciplina furono riveduti e revocati, ma anche ad altre ragioni.

Entrando nel merito dei fatti, la Giunta trovò che due imputazioni si facevano all'Appel; la prima si riferiva alla sua condotta in Palermo, di fronte al generale Angioletti; e su questo, per ripetute decisioni, non si era trovato luogo a ridire.

Rimaneva l'altra imputazione di mancanza di disciplina. Ma come era nata questa?

L'Appel venne a Roma per giustificarsi dalla prima imputazione; domandò di parlare all'onorevole ministro della guerra, il quale, per una ragione qualunque, non potè riceverlo, ma lo autorizzò ad esporre per iscritto le ragioni colle quali doveva giustificarsi.

In questo scritto fu vivace, irruente e forse trascese contro il generale Angioletti; di qui l'accusa di mancanza di disciplina.

Ora la Giunta restò colpita da questo fatto: che se mancanza di disciplina v'era stata, ciò che noi certamente non possiamo negare, c'era stata dall'altra parte una forte provocazione per una ingiusta accusa fatta al capitano Appel, una provocazione per l'invito a giustificarsi.

Inoltre ci risulta da tutti gli scritti prodotti dall'Appel, che questo infelice non ha come suol dirsi tutti i venerdì, il cervello a posto; tutti gli scritti prodotti dimostrano l'esaltazione di mente di quest'uomo; esaltazione cominciata fin da quando gli fu fatta quella prima accusa di pusillanimità la quale non poteva non colpire profondamente un onorato militare, e che sembra non fosse da lui meritata.

Si aggiunga a questa considerazione che l'Appel, in momenti difficili, servì fedelmente la patria; che il conte di Cavour si valse di questo uomo, lo mandò all'estero per spiare il movimento dei nemici d'Italia, a cui rese fedeli servigi.

È, per tutte queste ragioni, che la vostra Giunta ha creduto di raccomandarlo alla commiserazione e giustizia del ministro della guerra. La Camera deciderà.

Voci. Ha fatto bene!

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ricotti, ministro della guerra. Io persisto nel non accettare l'invio di questa petizione, qualunque sia l'aspetto che ad esso si voglia dare. Alcuni lo credono quasi come una disapprovazione della condotta del Ministero.

Voci. No! no! (*Interruzioni*)

Savini. È questione di umanità.

Ricotti, ministro della guerra. Io vedo che l'onorevole De Renzis l'ha considerato in questo senso, citando alcune parole dette poco fa dall'onorevole Di San Donato.

Voci. No! no! Nessuno l'ha preso in questo senso.

Ricotti, ministro della guerra. Non sarà così, ma questo ad ogni modo è quanto compresi dalle parole dell'onorevole De Renzis.

Se taluni credono adunque che l'invio di una petizione al Ministero equivalga a disapprovare la condotta di quest'ultimo, altri credono che questo invio lasci libertà al Ministero di decidere come crede.

Prendiamo pure la cosa in quest'ultimo senso che cioè l'invio di una petizione al Ministero, equivalga ad invitarlo ad esaminare di nuovo la questione di cui si tratta.

Ma ciò non regge nel caso nostro. Come credo di aver già detto, non uno, ma molti ministri della guerra si occuparono più volte della questione dell'Appel (poichè essa rimonta a parecchi anni fa) e tutti hanno adottato una identica conclusione, che cioè non era possibile di riformare il verdetto del Consiglio di disciplina e reintegrare nel grado del quale veniva revocato il capitano Appel. Ora questo fatto mi pare basti a dimostrare che la questione fu ripetutamente ed imparzialmente esaminata.

Del resto, ripeto ancora una volta, l'Appel poteva valersi della facoltà che gli dà la legge di ricorrere al Re, per avere il parere del Consiglio di Stato, e decidere in proposito.

Mi preme peraltro di far di nuovo notare un altro fatto, di cui taceva intieramente l'onorevole Marcora; l'Appel recentemente ha ricorso al Senato per procedere contro i due senatori Angioletti e Bonelli, l'uno perchè lo ha incolpato, l'altro perchè, essendo ministro, ed avendo avuto reclami non vivaci, come benevolmente ha ripetuto più volte l'onorevole relatore, ma, direi, insolenti, provocanti, ha respinto questi reclami.

Ma il Ministero è stato sempre molto tollerante verso l'Appel, perchè pei fatti da lui commessi dopo la revoca, avrebbe potuto procedere ed aggravar di molto la sua posizione: ciò che non ha fatto perchè ha tenuto conto delle sue condizioni mentali alle quali accennava anche l'onorevole relatore, che non sono interamente normali.

Dunque, anche per non impieciare il processo pendente davanti all'altro ramo del Parlamento e provocato dallo stesso Appel, mi parrebbe inopportuno che s'inviasse questa petizione al ministro della guerra.

Io prego quindi la Commissione di non insistere e la Camera di non voler, nel caso contrario, approvare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Mi preme chiarire ciò che ebbi a dire dianzi: io dissi che l'invio di una petizione

al Ministero significava un invito preciso a studiare di nuovo la questione.

Ora, quando una questione è stata studiata ed un provvedimento è stato preso da un ministro, l'inviare una petizione è un atto di pressione parlamentare.

Voci. No! no!

De Renzis. Se il Parlamento rimanda una petizione ad un ministro, il quale dichiara di non poter nulla fare per una data questione, è chiaro che impone la propria volontà. Del resto io domando: che cosa potrebbe fare il ministro della guerra in favore del capitano Appel?

Nulla; e se noi inviamo al ministro della guerra questa petizione, avremo questo risultato: che un invito del Parlamento non sarà rispettato dal ministro della guerra.

L'unica cosa che potrebbe proporre la Commissione sarebbe quella di inviare la petizione al ministro raccomandandogli una benevolenza straordinaria per l'Appel in riguardo ai servizi da lui resi al nostro paese. Modificata così la proposta, credo che forse l'onorevole ministro potrebbe accettarla.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Depretis, presidente del Consiglio. Alle parole dette dal mio onorevole collega il ministro della guerra, io aggiungerò il richiamo di una procedura parlamentare, che credo costante.

Per le petizioni presentate al Parlamento io credo che sia stata costantemente seguita la massima, che la Camera non vi faccia ragione se non nel caso in cui i petenti abbiano esperito tutti i mezzi legali per ottenerla.

Ora in questo caso mi pare evidente che questo petente non ha esauriti tutti i mezzi legali per ottenere ragione dei suoi reclami; e quindi perchè la Camera segua la sua consuetudine di volere che le vie legali siano percorse tutte prima che si venga al supremo giudizio del Parlamento, io prego la Commissione di volere aderire che si approvi dalla Camera l'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. La Commissione propone che la petizione che porta il n. 3148, sia inviata al ministro della guerra; il Governo ha dichiarato di non poter accettare questo invio.

Io pongo a partito la proposta della Commissione, avvertendo che, nel caso essa fosse respinta, s'intenderebbe approvato l'ordine del giorno sulla petizione n. 3148.

Coloro che approvano le conclusioni della Giunta sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera non approva le conclusioni della Giunta — È approvato l'ordine del giorno.)

Zucconi, relatore. Le petizioni dal n. 3473, al n. 3512 sono già state riferite.

Presidente. Sta bene. Invito l'onorevole De Filippis a recarsi alla tribuna per riferire.

De Filippis, relatore. Prego l'onorevole presidente che mi permetta di unire in una sola le petizioni segnate coi numeri 2909 e 3005.

Presidente. Faccia pure.

De Filippis, relatore. Onorevoli colleghi, con le petizioni numeri 2909 e 3005, i portieri, custodi ed inservienti giudiziari, così del circondario di Trani, come del circondario di Parma e di Napoli domandano un trattamento uguale a quello, di cui godono i custodi, i portieri e gli inservienti di altre amministrazioni; domandano cioè, un ruolo organico e il diritto agli avanzamenti ed alla pensione.

La vostra Commissione propone l'invio di queste petizioni al ministro guardasigilli con raccomandazione di dare gli opportuni provvedimenti.

I motivi della decisione presa dalla vostra Commissione sono tre.

In primo luogo si osserva che prima del decreto 6 dicembre 1865, i portieri, custodi ed inservienti avevano un organico col diritto agli avanzamenti ed alla pensione.

Coll'articolo 282 del riferito decreto questi impiegati furono equiparati agli impiegati dello stralcio, e fu ad essi applicato l'articolo 17 della legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

Dopo questa disposizione taluni portieri ebbero applicazione ed altri invece rimasero allo stralcio.

Avendo il decreto del 1865 distrutti gli organici di questi portieri, custodi ed inservienti degli uffici giudiziari, pare che quello che essi domandano non sia veramente un miglioramento, ma una giusta riparazione, poichè, prima del decreto 1865, la legge autorizzava i ministri, per ragione di economia, a ridurre il numero degli impiegati, senza però toccare gli organici.

In una parola questi portieri domandano di esser ripristinati allo *statu quo* prima del decreto del 1865.

In secondo luogo la vostra Giunta ha osservato che questo ufficio di portieri, custodi ed inservienti degli uffici giudiziari, è abbastanza delicato.

Infatti a costoro si affidano documenti di gran-

dissima importanza, tanto di interesse pubblico nei giudizi penali; quanto d'interesse privato, nei giudizi civili e commerciali.

Ora perchè affidare un tale ufficio a persone avventizie, a diurnisti, a persone che hanno una posizione assolutamente precaria?

È bene quindi che si organizzino così come lo erano per lo passato.

Da ultimo v'è un'altra ragione, ed è che costoro non domandano un trattamento diverso da quello dei portieri, custodi e inservienti delle prefetture, delle intendenze, ecc., i quali hanno i loro ruoli organici, i diritti agli aumenti e alla pensione; perchè dunque non si devono trattare ugualmente questi inservienti dell'amministrazione giudiziaria?

Per queste ragioni la vostra Giunta propone l'invio di queste petizioni al guardasigilli, affinché dia gli opportuni provvedimenti.

Aggiungo però una cosa, che, posteriormente a questa decisione, il guardasigilli, onorevole Pessina, nominò una Commissione perchè desse il suo parere su questo argomento; a questa Commissione sono state già inviate altre petizioni simili di altri tribunali e Corti di appello.

Presidente. Ma così modifica le conclusioni della Giunta.

De Filippis, relatore. No, mantengo la proposta della Giunta.

Presidente. Permetta: o Ella propone le conclusioni della Commissione che sono per l'invio al ministro guardasigilli, o Ella propone conclusioni per suo conto personale.

De Filippis, relatore. No, no. Ho voluto riferire la notizia dell'arrivo di altre petizioni alla Commissione di cui sono membro. Mantengo quindi la proposta della Giunta per le petizioni.

Presidente. Ma io leggo nella tabella che le conclusioni della Commissione sono per l'invio al Ministero.

Trompeo. (Presidente della Giunta) Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Trompeo. (Presidente della Giunta) La Commissione ha deliberato l'invio al ministro guardasigilli e mantiene le sue conclusioni. L'osservazione dell'onorevole De Filippis è nata dal fatto che, dopo la deliberata conclusione della Commissione, il ministro guardasigilli ha nominato una Commissione per esaminare questa questione.

Ora è evidente che la Camera non può aver rapporti con le Commissioni, ma coi ministri.

Quindi la Commissione propone puramente e

semplicemente, l'invio delle petizioni al ministro guardasigilli.

Depretis, presidente del Consiglio. Era mio intendimento di pregare la Commissione di sospendere ogni discussione su questo proposito finchè non fosse presente il ministro guardasigilli, perchè veramente, nella sua assenza, io non saprei che impegno assumere, tranne che questo rinvio non s'intenda nel modo il più blando, cioè che si rinviino queste petizioni al guardasigilli perchè, se crederà, le trasmetta alla Commissione che sento incaricata di esaminare il quesito che si riferisce alla sorte di questi portieri ed inser-vienti.

Presidente. È certo che sarebbe desiderabile che i ministri fossero presenti quando si discutono petizioni che li riguardano; ad ogni modo la Camera deve deliberare.

È per questo che l'onorevole presidente del Consiglio non fa una formale proposta; invita soltanto la Commissione a vedere se non sia il caso di sospendere la deliberazione su queste petizioni a meno che essa non dia alle proprie conclusioni la portata espressa dall'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) Consta alla Commissione che precisamente in questi giorni si è radunata al Ministero di grazia e giustizia una Commissione nominata dal ministro guardasigilli la quale deve studiare e proporre i provvedimenti necessari su questa materia.

Depretis, presidente del Consiglio. Se lo crederà.

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) Naturalmente.

Perciò la Commissione prega il presidente del Consiglio di non opporsi a che queste petizioni siano inviate al ministro guardasigilli per venir trasmesse alla Commissione da esso nominata.

Presidente. Permetta, onorevole Trompeo, la Camera non deve avere altri rapporti se non coi ministri.

Dunque la Commissione persiste nelle sue conclusioni?

Trompeo. (*Presidente della Giunta*) La Commissione insiste nella sua proposta, alla quale dà naturalmente la portata di cui ha fatto cenno l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Sta bene.

La Commissione dunque propone che le petizioni numeri 2909 e 3005 siano inviate al ministro

guardasigilli. Chi approva questa proposta è pregato d'alzarzi.

(*È approvata.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

De Filippis, relatore. Ora viene la petizione, segnata al numero 2978, di un tal Grillone Vincenzo di Catanzaro, il quale domanda la sospensione di una procedura di esecuzione od una lunga dilazione al pagamento di certi censi dovuti all'abolita comuneria dei preti di Montauro.

Questa esecuzione era menata innanzi dall'Amministrazione del culto, in base ad un ruolo esecutivo del 1859. Il Grillone, nella sua domanda, racconta che egli era possessore di certi fondi, i quali non erano gravati di censi, e dice pure che nel precedente ruolo del 1829 non figurava il suo nome, di modo che egli si vede, o per errore od illegalmente, compreso in quel ruolo.

Dice pure che egli è povero e non potendo lottare con l'Amministrazione del culto, chiede la sospensione della procedura, oppure una lunga dilazione pel pagamento.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 2978. Ha considerato che Grillone, se povero, può ricorrere al mezzo legale del gratuito patrocinio per poter lottare con l'Amministrazione. In ogni modo non compete alla Camera di dare i provvedimenti che chiede il Grillone, di sospendere, cioè, una esecuzione in corso o di accordare la dilazione di un pagamento. Per conseguenza è venuta nella determinazione di proporgli l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito le conclusioni della Giunta sulla petizione n. 2578.

(*Sono approvate.*)

L'onorevole De Filippis ha facoltà di continuare la sua relazione.

De Filippis, relatore. Viene ora l'altra petizione n. 2992. È di un tal Terracina Antonio, della stessa provincia di Catanzaro e dello stesso paese di Montauro, e pare che faccia la stessa domanda che ha fatta il Grillone.

Egli dice che ora debitore per censi per sole lire 6,89 che doveva corrispondere alla comuneria dei preti di Montauro; invece fu costretto a pagare la somma di lire 391,48 e minacciato di sequestro di altri suoi beni immobili per altre 200 lire; quindi domanda alla Camera la sospensione pura e semplice della procedura e domanda pure una dilazione al pagamento adducendo la mede-

sima ragione del Grillone, vale a dire che egli è povero e che non era compreso nei ruoli esecutivi del 1829, cosichè, se si trova registrato nei ruoli del 1859, ciò dev'essere per un errore.

La Commissione, considerando che il Terracina non ha ancora sperimentato tutti i mezzi legali, e che potrebbe utilmente invocare il gratuito patrocinio per lottare con l'Amministrazione del culto, ha deciso di proporre alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

De Filippis, relatore. Viene ora la petizione numero 3114, presentata dal municipio di Guglionesi.

Fino dal 7 novembre 1869 il comune di Portocannone aveva fatto istanza per essere distaccato dal mandamento di Guglionesi ed aggregato invece al mandamento di Termoli.

Nel 1875 ripeté la medesima domanda insistendo di essere aggregato al mandamento di Termoli e ciò per tre ragioni, la prima perchè si trova situato a distanza minore da Termoli che non da Guglionesi, la seconda perchè i beni rustici di questo comune sono nella maggior parte posti nel mandamento di Termoli, la terza, che la via era più facile e più piana, per arrivare a Termoli, anzichè a Guglionesi.

Però il Consiglio comunale di Guglionesi che doveva dare il suo parere su questo distacco del comune di Portocannone avvisò diversamente e rigettò la domanda.

Posteriormente nel 29 aprile 1882, il comune di Portocannone deliberò d'insistere nella precedente domanda. E mentre il Consiglio comunale di Guglionesi deliberò pel rigetto della domanda, il Consiglio provinciale di Campobasso emetteva un parere favorevole.

Nella tornata del 20 aprile 1883, il Consiglio comunale di Guglionesi deliberò di chiedere alla Camera il rigetto della domanda di Portocannone, e la revocazione della deliberazione del Consiglio provinciale di Campobasso.

La vostra Commissione ha votato l'ordine del giorno puro e semplice, appunto perchè il parere del Consiglio provinciale non vincola certamente le autorità competenti a disporre varianti nelle circoscrizioni giudiziarie.

Per conseguenza la Giunta vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in con-

trario, pongo a partito l'ordine del giorno su questa petizione.

(È approvato.)

Dovrebbe venire ora alla tribuna l'onorevole Lucchini Giovanni.

(Non è presente.)

Allora è la volta dell'onorevole Morandi.

(Non è presente.)

L'onorevole Mascilli è presente?

Mascilli, relatore. La prego, signor presidente, di differire la discussione delle tre petizioni, di cui sono relatore, perchè, per ora, non potrei sostenerne la discussione.

Presidente. Sperando che la Giunta sarà un poco più solerte. (*Viva ilarità*)

Trompeo. (Presidente della Giunta) Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Trompeo. (Presidente della Giunta) La Giunta crede di aver dato abbastanza prova della sua buona volontà; inquantochè basta dare uno sguardo alla presente tabella per persuadersi che vi sono molte petizioni sulle quali resta ancor a deliberare.

Se in questa tornata, non è dato di continuare nella relazione delle petizioni, la causa è questa sola: cioè, che i relatori si trovano assenti, tranne l'onorevole Mascilli, il quale, per ragioni particolari, non è pronto a riferire, in questo momento.

Ora, per evitare questo inconveniente, farei una preghiera all'illustre nostro presidente e alla Camera: cioè, che, per la relazione delle petizioni, come sempre si è usato, si stabilissero determinate sedute. Allora tutti quanti i relatori sarebbero avvisati in tempo e potrebbero trovarsi tutti al loro posto. Invece, ieri sera...

Voci a sinistra. Bisogna esser sempre tutti alla Camera!

Trompeo. (Presidente della Giunta) Quelli che dicono che tutti debbono essere alla Camera, sovente non vi si trovano neppure essi. (*Bene! — Si ride*)

Quindi, questa non è una ragione.

Io, dunque, faccio preghiera perchè, come si è sempre praticato in passato, si determinino i giorni nei quali si debba riferire sulle petizioni: perchè non si può obbligare un deputato, sol perchè è relatore delle petizioni, a rimaner qui, costantemente, sette o otto mesi dell'anno, in attesa che da un momento all'altro sia chiamato a riferire. (*Bene!*)

Presidente. Senta, onorevole Trompeo: è difficile

che la Camera possa prendere, sin d'ora, una deliberazione rispetto alla sua raccomandazione: perchè questo si attiene anche all'andamento dei suoi lavori. È certamente desiderabile che si possa stabilire un giorno, ogni tanto, in cui si riferisca sulle petizioni; ed io terrò conto di questa sua raccomandazione: ma io vorrei specialmente che gli onorevoli relatori che son presenti, si trovassero in condizioni di riferire sulle petizioni che vennero loro affidate.

Ad ogni modo, onorevole Trompeo, si terrà conto della sua raccomandazione.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali (377);

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali (376);

Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossano a destra del Po — Allargamento e sistemazione di un cavo (338);

Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina (319);

Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti d'assise (381);

Nuova proroga del termine per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre simili prestazioni (388);

Proroga del termine stabilito per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia (375);

Aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate (239).

2. Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno anteriormente alle ferie natalizie:

Al ministro della pubblica istruzione: Interrogazione del deputato Costantini.

3. Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze posteriori alle ferie natalizie:

Al ministro degli affari esteri: Interrogazione del deputato Maurigi.

Al ministro dell'interno: Interrogazione del deputato Dotto de' Dauli — Interrogazione del deputato Di Breganze — Interpellanza del deputato Bonacci.

Al ministro di agricoltura, industria e commercio: Interrogazione del deputato Giovagnoli.

Al ministro delle finanze: Interpellanza del deputato Maffi — Interrogazione del deputato Corrado.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Rosano — Interpellanza del deputato Brunialti.

Al ministro della pubblica istruzione: Interpellanza del deputato Dotto de' Dauli — Interrogazione del deputato Vastarini-Cresi.

Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza del deputato Napodano.

Al ministro della pubblica istruzione: Interpellanza del deputato Gallo.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Spirito.

Al ministro dell'interno: Interrogazione dei deputati Francica e Garibaldi.

Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza del deputato Panattoni.

Al ministro di agricoltura, industria e commercio: Interrogazione del deputato Orsini.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Napodano — Interrogazione del deputato Fazio Enrico.

Per il Capo dell'Ufficio di Revisione
AVV. MARIO MANCINI, revisore.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).